

MOMENTI DEL VICHISMO
GIURIDICO - POLITICO
NELLA CULTURA MERIDIONALE *

I. Una trattazione che avesse la pretesa di essere esauriente esposizione del tema « Vico e la tradizione giuridica italiana » dovrebbe comporsi nell'analitico esame di circa tre secoli di storia della cultura giuridica italiana, osservata attraverso un suo singolare spaccato sempre rilevante, spesso centrale, talvolta decisivo.

La trattazione esauriente richiederebbe inoltre una preliminare determinazione di ciò che significa (dato che sia ammissibile, come noi non crediamo) l'espressione « tradizione giuridica italiana ». Problemi l'uno e l'altro non risolvibili in questa sede dove si può solo tentare un appuntistico riferimento ad alcuni momenti della fortuna di Vico negli studi giuridici italiani, indagata in aree culturali significative, per l'una o per l'altra ragione, nel processo di formazione dello Stato unitario nella sua configurazione costituzionale ed istituzionale.

Giova, tuttavia, anche in questa schematica e lacunosa proposizione di problemi da studiare con analitiche indagini, prendere le mosse da due considerazioni preliminari, collocate appunto *in limine*, quali primissimi punti di orientamento nell'indagine complessiva e complessa, certamente avvincente. Se non v'ha dubbio che sempre più appare come vera e propria « leggenda storiografica » la tesi del sostanziale isolamento e della scarsa conoscenza di Vico tra i suoi contemporanei e nella cultura sette-ottocentesca (una « leggenda » che nessuno ha maggiormente contribuito a dissolvere più del grande e caro Nicolini, il quale pur l'ammetteva in teoria); una diversa e

* Il testo deriva da una relazione sul tema *Vico e la tradizione giuridica italiana* svolta al « Secondo Seminario internazionale sull'educazione giuridica » (Università di Perugia, 4-8 ottobre 1975).

opposta « leggenda » è quella che riguarda la conoscenza di Vico tra giuristi, filosofi, storici del diritto sette-otto-novecenteschi. In questo ambito i riferimenti a Vico sono tanto frequenti, insistenti, così premurosamente solleciti di trovare in Vico il « nume tutelare » delle tesi piú diverse e disparate, da indurre lo storico alla massima cautela, invitandolo a dissolvere quella che probabilmente è la diversa « leggenda » dell'effettiva conoscenza di Vico negli studi giuridici italiani a lui successivi. Osservazione la quale, ovviamente, non toglie (anzi accresce) la responsabilità di accertare l'origine, il senso, il significato dell'incidenza del richiamo a Vico (o di ciò che si ritenesse fosse Vico) in diversi contesti della cultura giuridica, in trattazioni anche originalmente autonome rispetto alle fonti e ai problemi del vichismo.

Del resto (ed è la seconda considerazione preliminare) quando ci si accinga a riflettere sull'incidenza di Vico nella « tradizione » di pensiero che costituisce una delle principali componenti del modo d'essere delle scuole e delle istituzioni giuridiche italiane, il primo avviso sembra essere negativo. Piú di Vico, meglio di Vico sembra necessario rivolgersi ad altri lidi: al giurisdizionalismo giannoniano o di origine giannoniana; alle critiche muratoriane della giurisprudenza tra la nascente idea di codice; al filantropismo beccariano illuminato dalla splendente forza d'una ragione evocatrice di comuni destini civili degli aggregati umani. Tutte esperienze assai importanti, tutte presenti negli studi giuridici italiani, tutte dotate di una capacità di europea circolazione ideale, anche perché (ed è specialmente il caso di Beccaria) intelligentemente pronte a sistemare « l'attualità » di temi e problemi divenuti maturi nella coscienza europea emergente dalla crisi seicentesca e ardentemente protesa a nuove sistemazioni vittoriose. Eppure nei momenti decisivi, al di sotto (o a fianco) delle ispirazioni giannoniana, muratoriana, beccariana e altre ancora, ora convergenti ora divergenti, la struttura appare altra e diversa, appare quella così poco « attuale », così nietzschanamente « inattuale » del « solitario » e « metafisico » Vico.

Orbene, pur a volere indicare solo i grandi momenti, i nessi centrali del vichianesimo giuridico, è ovvio che bisogna rifarsi prevalentemente al contesto della cultura filosofica e giuridica meridionale e napoletana, anche se, in piú articolato discorso, non andrebbero dimenticate, da un lato, l'incidenza vichiana, ad esempio, per dir solo dei maggiori, su Romagnosi, su Cattaneo, su Ferrari — da cui si dipartono altre diverse suggestioni —; e, dall'altro, la circolazione della cultura napoletana fuori di Napoli, in Italia e in Europa, nello scambio continuo di esperienze ricevute e date, accettate e restituite con significative modificazioni, con originali accostamenti. Perché — e va notato, senza alcuna antivichiana boria

delle nazioni — la cultura (anche giuridica) napoletana non ha nulla di provinciale in quanto è stata (non diversamente e spesso piú di altre componenti della « provincia pedagogica » italiana) in contatto costante con l'Europa. Basterebbe a dimostrarlo il catalogo delle biblioteche private e pubbliche, il numero delle tempestive traduzioni di opere centrali della cultura europea, l'avvincente descrizione dello scrittoio di questo o quello studioso napoletano e, di contro, la diffusione di opere nostre in altri paesi, la lor traccia su altri scrittoi di diverso legno.

Tuttavia, nell'accingersi all'opera, bisogna partire (almeno per intendere i primi momenti della storia possibile del vichianesimo giuridico-politico) da un avvertimento metodologico d'una delle *Lettere accademiche* del Genovesi, là dove egli, a proposito di « certi nostri famosi avvocati e senatori » (e ricorda F. D'Andrea, G. Argento, Pietro de Fusco, C. Grimaldi, T. Caravita, cioè i nomi piú prestigiosi della cultura giuridica napoletana del Seicento), osserva: « trovai che erano tutti stati filosofi e uomini di lettere. Conchiusi: che a voler esser in questo mondo qualcosa fia di mestiere essere un pò filosofo, almeno di riverbero »¹. Che è principio da un lato ovvio in sede storiografica (dove è impossibile, per il Settecento, discorrere di diritto senza tener conto della letteratura giusnaturalistica e quindi di quella rivolta alle scienze etico-politiche) e dall'altro caratterizzante subito la « tradizione » vichiana come tradizione in cui lo studio del diritto non si dissocia mai dalla consapevolezza filosofica della fondazione critica della storia. Ciò significa, altresí, che per cogliere nel suo complessivo e non settoriale significato quella che per convenzione possiamo chiamare la tradizione vichiana negli studi giuridici², non è possibile isolare i temi di carattere prevalentemente giuridico (che spesso son proprio quelli meno significativi, ai fin del nostro tema, per via del loro necessario tecnicismo), o i programmi delle scuole giuridiche (pubbliche e private) dal contesto ideologico in cui si inseriscono, dal loro significato ideologico, proprio in quanto la dimensione critica della fondazione della scienza giuridica come scienza storica, in questa direzione, è quella che assicura la sua rilevante incidenza nei momenti decisivi della formazione istituzionale (a livello, per esempio, di scuole) e costituzionale (a livello di leggi e codici) dello Stato unitario e degli Stati pre-unitari.

¹ A. GENOVESI, *Lettere accademiche*, VII, in *Autobiografia e Lettere*, a cura di G. Savarese, Milano, 1962, p. 424.

² Alcune informazioni, in verità scarsamente utilizzabili al di là dell'indicazione bibliografica, sono ricavabili da E. GIANTURCO, *Vico's Significance in the History of Legal Thought*, in G. Vico. *An International Symposium*, Baltimore, 1969, pp. 327-347.

È insomma ciò che consente di guardare a Vico insieme con (e più che a) Giannone, Muratori, Beccaria, ecc. nel definire una succinta « storia » della « tradizione » giuridica italiana.

II. La stessa or ora citata settima lettera delle *Accademiche* genovesiane consente di entrare finalmente in argomento, non solo ribadendo con più articolato impegno dialettico quanto fin qui osservato, ma — ed è quel che più conta — consentendo subito di definire il primo momento della nostra « storia »: il nesso Vico-Genovesi, che uno storicista vichiano di formazione settecentesca come Vincenzo Cuoco vide con nettezza, sistemando storiograficamente un aspetto dell'illuminismo napoletano e definendone un carattere peculiare. Rivolgendosi all'anonimo canonico destinatario delle *Lettere accademiche* (cioè al canonico Giuseppe Torallo, professore di cosmografia e storia nell'Università di Napoli dopo la riforma del 1768), Genovesi scrive: Una « contraddizione trovo tra noi, e grande, e mirabile, e comune. Sento di molti lamentarsi che siasi spento il seme de' gran senatori, de' gran giureconsulti, degli avvocati, de' politici. Stimo che abbiansi il torto: perciocché assai grandi uomini in tutti questi generi adornano il nostro senato. Abbiansi nondimeno ragione: perché poi questi medesimi biasimano le scienze ed ogni letteratura? Chi ci capirebbe? Un politico vuol essere filosofo, storico, logico, calcolatore sottile e attento. Tutta la politica è scienza calcolatrice delle forze de' corpi politici; come l'astronomia è scienza delle forze de' corpi celesti, e la meccanica delle forze e del conflitto delle macchine. Le leggi civili sono delle regole che i popoli han fatto per conservare i diritti della natura: la lor sorgente non è adunque che la natura delle cose e dell'uomo. Può adunque un giureconsulto fare a meno di esser filosofo e storico? E poiché vi ha de' popoli culti che non debbono risolversi a lasciar di vivere e parlare nella propria lingua, per non tentare una gran pazzia, e di far poi barbarissimamente parlar le leggi in una straniera, che è quanto dire, abitare in un paese e aver la ragione che li governi in un altro; potete voi pretendere che vi sia de' giureconsulti senza saper la lingua delle leggi? » « Andate voi adunque, lamentatevi che sia spento il seme de' gran giureconsulti, e fate la guerra alle scuole di filosofia, di storia, di critica di lingue. Eccì più palpabile contraddizione? Eccì, sí signore. Si cercano de' grandi avvocati senza eloquenza, senza letteratura, senza imitazione, senza filosofia: brevemente, si vuol che si parli bene e pensi male. Fu udita mai scioperaggine maggiore? »³.

³ GENOVESI, *Lettere accademiche*, cit., pp. 423-424.

Il brano del 1764 è importante (e ciò giustifichi la lunga citazione) perché consente di definire il valore etico-politico che Genovesi assegna agli studi giuridici secondo un principio che egli già formulava nel 1745, quando gli fu affidata la cattedra di etica nell'Università napoletana. Già allora, infatti, egli trattava, nel suo piano degli studi, dei doveri e dei diritti considerandoli prima nello stato naturale, quindi nello stato sociale e politico e ne cercava la conferma nella storia del genere umano. « Per tal modo, come ha osservato con acutezza il Solari⁴, i principi dell'etica erano strettamente legati a quelli della politica e della legislazione: la deduzione razionale, l'osservazione psicologica, la testimonianza storica, la passione umanitaria concorrevano a fare dell'etica la vera *scienza nuova* dell'epoca». Ma importante ancor più è quel brano perché consente di definire il *metodo* degli studi giuridici che Genovesi individua nel nesso, tipicamente vichiano, di storia-filosofia-filologia, quale che sia il significato e lo sviluppo genovesiano della recezione vichiana.

Non è questo il luogo di ripercorrere (già P. Zambelli ha ottimamente compiuto il lavoro) il tema dei rapporti Vico-Genovesi ed è sufficiente ricordare quel brano della prima *Autobiografia* genovesiana, dove si legge, sotto l'anno 1737 (quando Genovesi venne a Napoli dai nativi luoghi del salernitano), « era già un anno ch'egli aveva letta la *Scienza Nuova* del Signor D. Giambattista Vico, celebre metafisico, filologo, critico de' tempi suoi. Il perché [fu] tosto ad ascoltarlo, e avendo dedicata la sua servitù ebbe l'onore della sua amicizia »⁵; o quell'altro dello stesso scritto dove Genovesi ricorda (ascrivendo la rievocazione agli anni 1737-38) che « il libro di Giambattista Vico *De uno universi iuris principio* gli fu prestato dal signor D. Gioseppo Cirillo »⁶. È però utile richiamare, per dar senso alla nostra proposta lettura del metodo genovesiano, almeno il nesso che nel *De nostri temporis studiorum ratione* Vico stabilisce tra giurisprudenza, storia delle leggi e filosofia nelle pagine in cui la ricerca dei criteri atti a restaurare l'equità *civile* rispetto a quella *naturale* (che avrebbe potuto consentire l'arbitrio di una classe forense indifferente ai valori dello Stato nell'ossequio interessato alla fredda lettera della legge) si risolve nell'elogio della *prudencia* quale virtù esperta del mondo del *senso comune* e capace di assicurare alla sedimentata saggezza popolare, attraverso l'*eloquentia*, la sensibilità per il divenire delle società e la partecipazione degli « stolti » (cioè la

⁴ Cfr. G. SOLARI, *Della vita e delle opere di F. M. Pagano*, in *Studi su F. M. Pagano*, a cura di L. Firpo, Torino, 1963, p. 33.

⁵ [GENOVESI], *La prima autobiografia*, in appendice a P. ZAMBELLI, *La formazione filosofica di A. Genovesi*, Napoli, 1972, pp. 815-816.

⁶ *Ivi*, pp. 818-819.

condizione etico-politica della *viliior plebs*, della *ima plebs*) alla vita associata, al rispetto delle leggi che sono le condizioni del mantenersi e perfezionarsi degli *optima reipublicae instituta*⁷. Così che si possa ritornare ad apprezzare, con rinnovato sentire, l'opera dei « philosophi, qui propter eximiam rerum maximarum scientia 'politici' olim, universarum rerum publicarum nomine vocabantur », i quali « tum rationalem tum naturalem moralemque doctrinam ad civilem prudentiam apposite tradebant »⁸. E ciò non senza avvertire quelli dei « doctissimi homines » i quali intorno alla « civilis prudentia » ritenevano che Vico avrebbe voluto « aulicos, non philosophos, vera negligere et apparentia sequi; virtutem opprimere, et virtutis simulacra prae se ferre », che la preoccupazione vichiana è rivolta in realtà a uomini e cittadini i quali siano « aulae quoque philosophos: verum curare, quod videatur: honestum sequi, quod omnes probent »⁹. In tale metodo l'opposizione del *verisimile* (inteso come « scoperta della fattualità entro cui la vera virtù è la prudenza, cioè la capacità di ritrovare, di volta in volta, con pratica empirica, il comportamento o l'atteggiamento più idoneo a trionfare sulla perenne variabilità e mutevolezza delle circostanze e delle realtà individuali »)¹⁰ al *vero* cartesiano già anticipa la polemica della *Scienza Nuova* contro i « filosofi oziosi », che Genovesi significativamente riprende, come ha dimostrato Paola Zambelli con discreta quanto vittoriosa polemica verso tutta, si può ben dire, la letteratura genovesiana degli ultimi decenni¹¹. Siamo qui veramente al centro del problema dei rapporti Vico-Genovesi e del significato di questo rapporto nel successivo vichismo settecentesco.

In una delle *Lettere familiari* dell'ottobre 1764¹² ricercante il fondamento della morale utilitaria nel *consensus gentium* e nell'*ordine* provvidenziale, Genovesi ripete la celebre formula della VI Dignità vichiana, polemizzando con gli oziosi filosofi. « Otiosi philosophi (...)

⁷ Sul significato « politico » del *De ratione* le pagine più acute sono quelle di G. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, in « Quaderni contemporanei », 2, 1968, a cura di F. Tessitore. Sul significato e sull'evoluzione dell'idea vichiana di 'senso comune' va visto G. GIARRIZZO, *Del «senso comune» in G. B. Vico. Note vichiane*, in « De Homine », 27-28, 1968 (ma 1969), pp. 89-104.

⁸ G. Vico, *De nostri temporis studiorum ratione*, VII, in *Le Orazioni inaugurali, il De Antiquissima e le polemiche*, a cura di G. Gentile e F. Nicolini, Bari, 1914, p. 92. Cfr. anche pp. 100-101, 106-113.

⁹ *Ivi*, p. 93.

¹⁰ Così R. PARENTI nell'equilibrata « Introduzione » a G. VICO, *Opere*, a cura di R. Parenti, vol. I, Napoli, 1972, p. 25. Su cui cfr. la nostra rec. in « Bollettino del Centro di studi vichiani », III, 1973, pp. 213-215.

¹¹ Ci riferiamo spec. al cap. IV della parte I di P. ZAMBELLI, *Op. cit.*, pp. 239-293.

¹² A. GENOVESI, *Lettere familiari*, « Priano suo » dell'ottobre 1764, II, pp. 102-103, cit. in ZAMBELLI, *Op. cit.*, p. 260. Cfr. anche p. 259.

plenis buccis disputabunt, nec hominem audiente de hominibus, non in hac *mortalium faece*, sed quasi in *Platonis Republica* contentiose orantem ». E Vico, nella ricordata Dignità e in quelle ad essa immediatamente legate (pur se con diversa intenzione rivolta a definire la filosofia quale scienza di principi e considerazione del « dover essere » rispetto all'indagine della realtà cioè alla filologia (storia) e alla « legislazione » che « considera l'uomo qual è ») non mancava di schierarsi con i « filosofi politici » in nome di una filosofia che, se « non può fruttare ch'a pochissimi, che vogliono vivere nella repubblica di Platone, non rovesciarsi nella feccia di Romolo », tuttavia, « per giovar al genere umano, dee sollevar e reggere l'uomo caduto e debole, non convellergli la natura », chiamando in ausilio la *realistica* « legislazione » interprete della provvidenza « la quale delle posizioni degli uomini tutti attenuti alle loro private utilità, per le quali viverebbono da fiere bestie dentro le solitudini [cioè nella feccia di Romolo], ne ha fatto gli ordini civili per gli quali vivano in una umana società »¹³.

Il richiamo di Genovesi, dunque, diverso ma non contrastante, va a quel principio sul quale Vico fonda insieme la « dimensione utopica » della filosofia come scienza del dover essere e la dimensione critica della storia, affidata alla legislazione e alla filologia scienze dell'essere, individuandone il rapporto indissolubile che del nesso filosofia - filologia - legislazione determina il contenuto etico - politico strettamente legato al principio gnoseologico del *verum-factum*, in quanto il rifiuto dei « filosofi monastici » (e cioè *oziosi*) non può disgiungersi dalla polemica di sapore illuministico (o che, quanto meno, agli illuministi sarebbe suonata familiare) della III e IV Dignità¹⁴ contro « la boria delle nazioni e dei dotti » (cioè contro la cultura e gli Stati che ricercan primati lontano dal realistico confronto e apprezzamento delle capacità di lavoro che sono in tutte le società e in tutti i popoli). Una polemica che, come ha mostrato felicemente la Zambelli, Genovesi letteralmente riprende in significativo contesto, a proposito della *Storia del commercio della Gran Bretagna* del Cary da lui annotata e introdotta a Napoli tra il 1757 e il 1759¹⁵.

Sono questi solo accenni che tuttavia consentono alcune considerazioni forse rilevanti. Da un lato si può comprendere l'avvicina-

¹³ G. VICO, *La Scienza Nuova giusta l'edizione del 1744*, a cura di F. Nicolini, Bari, 1911, vol. I, pp. 118-119 (corrispondenti, nell'ordine delle nostre citazioni: ai capov. 131, 132, 130, 129, 133 della *Scienza Nuova Seconda*, a cura di F. Nicolini, Bari 1953⁴, vol. I, pp. 75-76).

¹⁴ Vico, *La Scienza Nuova cit.*, I, pp. 116-117 = capov. 125-128, I, pp. 74-75 della cit. ed. 1953⁴.

¹⁵ ZAMBELLI, *Op. cit.*, p. 273.

mento Vico-Genovesi, considerati prevalentemente come giuristi, nel senso della polemica ortodossa di un Buonafede contro la « filosofia oltramontana » in nome della maggior loro fedeltà « alla ragione e alla religione » alleate non nemiche¹⁶: interpretazione che, quale ne sia il valore e il fondamento, guarda a Vico come a *deus loci*, in configurazione che ricorre anche in scrittori programmaticamente lontani o lontanissimi dal Buonafede¹⁷ ed è il caso, per esempio, del Filangieri¹⁸. Allo stesso modo, ancor più, viene giustificato l'opposto avvicinamento di Vico alla tradizione illuministica riformatrice, che appunto nasce dall'insegnamento genovesiano, così da dar ragione a Vincenzo Cuoco quando colloca Vico e Genovesi « tra quelli che hanno antiveduta la rivoluzione francese (...) per le cause interne che nascevano dallo stato della Francia »¹⁹ e sostiene, con ampia visione storiografica, che « in Italia la scuola di Genovesi, che fu di lui [Vico] discepolo l'ha tenuto sempre in altissimo pregio; ed a misura che la scuola di Genovesi si è diffusa pel rimanente dell'Italia, la fama di Vico è cresciuta. Molto vi hanno contribuito Filangieri e Pagano »²⁰. In queste pagine Cuoco quasi fa della filosofia di Vico una « segreta » fonte della scuola genovesiana (« in Italia questa dottrina era rimasta quasi arcana nella scuola del Genovesi »)²¹, curva a costruire, nel mistero d'una congiura massonico-democratica, le linee del programma riformatore poi consegnato, dagli illuministi del '99, alla nuova Italia. « Genovesi, Beccaria, Filangieri e Pagano han messo il nome di Vico nel lume che meritava, ed hanno rese volgari molte parti della di lui dottrina »²². Qui c'è, in sostanza, la

¹⁶ [A. BUONAFEDE], *Della restaurazione di ogni filosofia ne' secoli XVI, XVII e XVIII di Agatopisto Cromaziano*, Venezia, 1789, III, pp. 248-257.

¹⁷ Può essere interessante ricordare che la polemica del Buonafede contro gli « oltramontani » faceva apprezzare a Cuoco la « *Storia filosofica* » di lui in una lettera del 27.11.1790 che ora si legge nel *Carteggio* in V. CUOCO, *Scritti vari*, a cura di N. Cortese e F. Nicolini, Bari, 1924, vol. II, p. 290.

¹⁸ Lo nota giustamente F. VENTURI nella « Nota introduttiva » all'antologia di pagine filangieriane da lui curata per il vol. 46 *Illuministi italiani*, t. V: *Riformatori napoletani della ricciardiana* « Letteratura italiana. Storia e testi », Milano-Napoli, 1962, pp. 616-617. Ciò non toglie che sarebbe interessante un più dettagliato studio sulle presenze di Vico in Filangieri, del quale, a tal proposito, è sufficiente ricordare il cap. XXXV del libro III della *Scienza della legislazione*, che, come nota il SOLARI (*op. cit.*, pp. 173-174), è un riassunto del pensiero di Vico a proposito dello svolgimento del diritto penale.

¹⁹ V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, a cura di F. Nicolini, Bari, 1929², p. 39 nota.

²⁰ Id. [*La filosofia di G. Vico*], 1804, in *Scritti vari*, cit., vol. I, p. 304.

²¹ *Ivi*, p. 312.

²² Id. [*Programma di un 'Corso di legislazione comparata'*], 1805, in *Scritti vari cit.*, I, p. 334. Si legga *Ivi* a p. 312: « Primi a far risorgere la fama di Vico ed a rendere popolari le di lui opere sono stati Filangieri, che tanti de' suoi principi ha adoprati nella sua *Scienza della legislazione*, Pagano, il quale ha tentato di esporla e commentarla in parte e renderla più chiara nei suoi *Saggi politici* ».

chiara consapevolezza della possibile alleanza tra Vico e i riformatori settecenteschi del diritto e dello Stato (a Napoli e non solo a Napoli) e di ciò che assai bene Nino Cortese ha chiamato « l'inconsapevole vichianesimo del settecento napoletano »²³, con formula elegante dove, se dubbio può muoversi, questo riguarda l'aggettivo « inconsapevole ».

Tuttavia, prima di vedere più da vicino il senso di questa affermazione centrale nel nostro discorso, è bene precisare che va distinta, nella storia della fortuna di Vico, la duplice presenza ora di genuine tesi vichiane riprese nel loro contesto e nel loro significato, ora di più generali ma non per questo meno profondi sforzi per intendere Vico in conformità a diverse dottrine autonome rispetto ai problemi vichiani. Due direzioni che, mentre danno ragione dell'opposto richiamo ora a un Vico ortodosso, ora a un Vico eterodosso ed illuminista, si presentano in intreccio saldissimo e meritano entrambe, nelle espressioni più consapevoli, grande attenzione quando si voglia intendere la polivalente incidenza del vichismo come rinnovata filosofia della storia. Ed è alla vichiana filosofia della storia politica e giuridica, cioè, secondo una visione che può avvicinare Vico e Giannone, (come ha di sfuggita osservato recentemente l'Aiello)²⁴, in nome dell'analisi comune ad entrambi del diritto quale forma estrinseca del potere, per cui nella storia umana va letto « lo scontro elementare d'interessi e di forze concrete » che il diritto e lo stato devono disciplinare ed ordinare secondo la teologia civile scienza della civile provvidenza, è a tal filosofia della storia che si rivolge il riformismo d'origine genovesiana, dominatore del Settecento napoletano, spiegazione dell'esperienza rivoluzionaria giacobina del '99. Giacchè il problema dell'illuminismo riformatore non è diverso (e non può esserlo, per la profonda esperienza delle condizioni sociali delle popolazioni meridionali derivante dalla comune sensibilità per il primitivo, per le tradizioni e i costumi in cui, alla fine del Settecento, il mito neoclassico dell'antico trova una sua espressione) dal problema vichiano dell'*auctoritas* come obbligazione politica che richiede l'obbedienza alla legge non solo da parte del saggio (il « ceto civile »), ma anche del volgo, rozzo e stolto. Perché, è stato detto assai bene, « conosciuta la virtù (la quale in politica equivale al *commune bonum*, alla *communis utilitas*, alla *honestas*), il saggio la segue senza resistenza, ma il

²³ N. CORTESE, *Stato e ideali politici nell'Italia meridionale nel Settecento e l'esperienza di una rivoluzione*, in *Memorie di un generale della Repubblica e dell'Impero*, Bari, 1927, vol. I, p. 101. Queste pagine del Cortese, che riteniamo tra le più felici dello storico napoletano, sono di grande importanza e va lamentato che non siano conosciute come meritano, serbando, ancor oggi indiscussa validità.

²⁴ Cfr. R. AJELLO, *Giannone tra libertini e illuministi*, in « Riv. Stor. italiana » LXXXVII, 1975, 1, p. 120, nota 50.

volgo (...) occorre attendere che abbia purificato mente ed animo prima che sappia preferire l'utile generale all'interesse privato »²⁵. Da qui il problema pedagogico e politico, di pedagogia politica, estrinsecantesi nel nesso riforma delle leggi-riforma dell'educazione che fu di Vico, di Genovesi, dei riformatori settecenteschi, i quali ne fecero oggetto di codificazione costituzionale, perfettamente cogliendone il centrale valore politico nella realizzazione dello Stato moderno, liberal-democratico.

Nella riposta intenzione politica di Vico il riformatore del Settecento poteva trovare la chiave teorica del suo atteggiamento pratico se va condivisa, come noi condividiamo, la conclusione del Giarrizzo quando ha sostenuto, con riferimento al Vico precedente alle *Scienze Nuove*, che « solo la ritrovata virtù degli ottimi e la magnanimità delle plebi, che ricorrono alla secessione non alle *turbæ*, ha potuto consentire progresso e potenza: ove ciò non è accaduto, moti violenti e sterili hanno scosso gli Stati impedendone il progresso ed esponendoli all'offesa esterna. Poiché è evidente la fragilità dell'equilibrio politico-sociale, che si regge nella tensione tra chi conserva e chi aspira al nuovo, occorre prenderne atto, rigettando al tempo stesso le spiegazioni fatalistiche o casualistiche, e provvedere a quelle riforme opportune e urgenti, che restituiscano l'*ordo naturalis* entro il 'certo' dell'*ordo civilis*. Il che in concreto vuol dire chiamare agli *honores* quelli che ne son capaci e degni, conciliando in tal modo *ratio* e *auctoritas*: ad essi è affidato il compito di *redigere in ordinem* gli ottimati (*seu barones*), quando essi si trasformano in *minuti tyranni*, di interpretare il giusto attraverso l'equo, di usare l'eloquenza (ove occorra) per indurre la *plebs* ad accogliere il 'senso comune', e facendo in tal modo della *respublica* la via per ritrovare autenticamente, attraverso il *certum*, il *verum* della condizione umana »²⁶.

È indubbio che per tal via il giurista (da Genovesi visto anche come necessariamente « filosofo » e « politico ») trovava consacrato il suo ruolo di « filosofo-politico » (cioè regolatore dell'uomo qual è alla luce dei principi della filosofia scrutante l'uomo quale deve essere) nel « diritto umano dettato dalla ragione umana tutta spiegata » della terza « spezie dei diritti naturali »²⁷, cui corrisponde la terza « spezie di governi », quella dei « governi umani, ne' quali, per l'uguaglianza di essa intelligente natura, la qual è la propria natura

²⁵ Cfr. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, cit., p. 90.

²⁶ *Id.*, *Ibid.*, pp. 132-133.

²⁷ Cfr. VICO, *La Scienza Nuova cit.*, vol. III, Bari, 1916, p. 792 = capov. 924, vol. II, p. 55 della cit. ed. 1953⁴.

dell'uomo, tutti si uguagliano con le leggi, perocché tutti sien nati liberi nelle loro città, così libere popolari, ove tutti o la maggior parte sono esse forze giuste della città, per le quali forze giuste son essi i signori della libertà popolare; o nelle monarchie, nelle qual 'i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor leggi, ed, avendo essi soli in mano tutta la forza dell'armi, essi vi sono solamente distinti in civil natura »²⁸. Qui il riformatore di formazione genovesiana trovava effettivamente la giustificazione teorica del suo ruolo e del suo rapporto (ambiguo, ma necessario ed esaltante almeno fino al 1792-94) tra popolo e sovrano, tra « repubblica aristocratica » e « repubblica borghese pseudo democratica »²⁹, secondo il « ricorso delle nazioni sopra la natura eterna de' feudi »³⁰, giusta « questa eterna natural legge regia, per la quale la potenza libera d'uno Stato, perché libera, deve attuarsi; talché, di quanto ne rallentano gli ottimati, di tanto vi debbano invigorire i popoli, finché vi divengano liberi; di quanto ne rallentano i popoli liberi, di tanto vi debbano invigorire gli re, fintanto che vi divengano monarchi. Per lo che, come quel de' filosofi (o sia de' morali teologi) è della ragione, così questo delle genti è diritto naturale dell'utilità e della forza »³¹. Il che significa riconoscere nel diritto delle genti, dettato dalla legge eterna della ragione umana tutta spiegata, non un'astrazione intellettualistica, ma il prodotto storico dell'utilità e della forza, in cui il giurista-filosofo del Settecento, impegnato nella riforma dello Stato secondo i « bisogni » del popolo, secondo la « prudenza » del « senso comune », poteva leggere la sua filosofia nata a regolare le utilità della feccia di Romolo, « *ex legislatione philosophia* ». « Dallo che tutto si conchiude che dalla piazza d'Atene uscirono tali principi di metafisica, di logica, di morale. E dall'avviso di Solone dato agli Ateniesi: ' *Nosce te ipsum* ' (...) uscirono le repubbliche popolari, dalle repubbliche popolari le leggi e dalle leggi uscì la filosofia »³².

La dicotomia leggi-filosofia rimane il costume degli studi nelle scuole settecentesche e ottocentesche.

III. Attraverso Genovesi, di cui si dichiarò e fu allievo negli ultimi anni dell'insegnamento universitario, l'influsso di Vico giunge

²⁸ Vico, *La Scienza Nuova cit.*, III, pp. 739-794 = capov. 927, vol. II, pp. 57-58 della cit. ed. 1953⁴.

²⁹ Prendiamo le formule da CORTESE, *Stato e ideali politici*, cit., cui rimandiamo per la loro esplicazione.

³⁰ Cfr. Vico, *La Scienza Nuova cit.*, III, pp. 974-1021 = capov. 1057-1087, vol. II, pp. 136-149 della cit. ed. 1953⁴.

³¹ Vico, *La Scienza Nuova cit.*, III, p. 1016 = capov. 1084, vol. II, p. 148 della cit. ed. 1953⁴.

³² Vico, *La Scienza Nuova cit.*, III, p. 953 = capov. 1043, vol. II, p. 126 della cit. ed. 1953⁴.

a Pagano, intrecciato a quello dei filosofi scozzesi della storia (da Hume a Robertson, a Ferguson), della filosofia di Locke, dei giuristi della napoletana scuola « erudita » del diritto³³; arriva (e siamo al secondo tempo della nostra succinta « storia ») a Francesco Mario Pagano (1748-1799), il legislatore della repubblica napoletana del '99, nel cui nome Enrico Pessina³⁴, in un discorso del 1882, ritenne che iniziasse la « scuola storica napoletana del diritto ». Anche per Pagano non possiamo andar oltre rapidi accenni e quindi non possiamo affrontare il delicato tema del vichismo di Pagano (già da egregi storici, dal Solari al Venturi, autorevolmente discusso e, forse, ancora bisognoso di attenzione). Al nostro discorso, tuttavia, interessa sottolineare alcuni profili i quali consentono di affermare il vichianesimo metodologico (o, se si preferisce, la metodologia vichiana) adoperato dal Pagano costantemente nelle sue ricerche, dalle prime alle ultime, anche quando egli non accetta, o, addirittura capovolge le tesi di Vico (o di Genovesi), spinto da istanze ideologiche concretissime, il che non può meravigliare in scrittori professionalmente sensibili alle esigenze della società civile e politica nelle sue permanenze e nelle sue voluzioni.

Si è detto vichismo dalle origini alla fine. E, infatti, nel 1768, nella prefazione della prima opera giuridica, il *Politicum universae Romanorum nomothesiaee examen*, Pagano accetta il criterio filosofico-filologico degli studi giuridici, colti nel loro significato politico in accordo con la volontà riformatrice. « Quum iuris studio primis usque ad annis me dicassem, Romanaeque Iurisprudentiae addiscendae non tenuem operam impedissem; ita me gessi, ut Iuris studia a philosophicis atque politicis haud unquam separarem ». E dichiara di lavorare « ut non solum bonum legum interpretem, verum etiam politicum hominem, Reipublicaeque utilem me aliquando, diis bene faventibus, praestarem »³⁵. Più tardi con maturo ripensamento, nel più ambizioso confronto con grandi correnti della cultura filosofica, storica, giuridica napoletana ed europea, il principio ritorna nei *Saggi politici*, o dove (nella conclusione della prima edizione del 1783-85) Pagano si esalta per essere stato « uno de' primi a far de' tentativi nella nuova scienza della filosofia della storia »³⁶; o quando, nella seconda edizione del 1791-92, definisce, con esplicito vichismo, l'idea

³³ Su Vico e i giureconsulti « eruditi » napoletani cfr. G. SOLARI, *La scuola del diritto naturale nelle dottrine etico-giuridiche dei sec. XVII e XVIII*, Torino, 1904, pp. 137-213.

³⁴ E. PESSINA, *La scuola storica napoletana nella scienza del diritto*, 1882, in *Discorsi vari*, vol. II, Napoli, 1913, pp. 119-140.

³⁵ F. M. PAGANO, *Politicum universae romanorum nomothesiaee examen*, Napoli, 1768, p. 1.

³⁶ F. M. PAGANO, *De' Saggi politici*, vol. II, Napoli, 1785, p. 263. Si cita dalla conclusione del vol. II della prima edizione apparsa presso Vincenzo Flauto.

madre dell'opera. « Sia ormai la storia una filosofia, cioè la scienza della natura e delle diverse modificazioni dell'uomo; e la filosofia una storia, cioè la considerazione delle anzidette varie fase dell'umanità. Non merita il nostro rispetto il volgar raccoglitore de' fatti; e il filosofo che ragioni senza fatti e senza storia rimirisi pure come un delirante fabbro di vane chimere »³⁷. Principi che non si arrestano all'opera di « filologica filosofia »³⁸, come i *Saggi* son definiti dallo stesso Pagano e in un annuncio di essi dato dalla « Scelta miscellanea » del maggio 1784³⁹, ma penetrano e permeano di sé le opere deliberatamente giuridiche del professore di « giurisprudenza criminale » dell'Università napoletana. Così, sia le *Considerazioni sul processo criminale* del 1787 enunciano lo squillante programma di « correr per entro le tenebre del foro » « colla fiaccola della filosofia »⁴⁰, sia, e ancor più, le lezioni *Della ragion criminale*, dettate all'Università tra il 1794-95 (quindi poco prima della revoca dall'insegnamento decretata il 26 febbraio 1796), affermano nell'« Introduzione »: « Non è però da tacersi che i forensi sforniti di erudizione, privi de' principii della filosofia, ma pieni di naturale acume ed esercitati negli affari tra le tenebre hanno spesso veduti de' lampi di profonda verità. Ed alcuni di loro versati nella scolastica filosofia sovente tenebrosa, ma spesso penetrante, dimostrano delle profonde vedute. Ma senza metodo, senza estensione di cognizioni non le hanno sviluppate; molto meno dimostrate: ed esposte colla barbarie del di lor linguaggio restano inutili a molti e neglette dagli uomini eruditi »⁴¹. Dove par di risentire il principio enunciato dal Genovesi nel 1764, rafforzato dalla ribadita fiducia, espressa qui con le stesse parole delle *Considerazioni* del 1787: « In questo secolo la face della filosofia incominciò a rischiarare le tenebre del foro » e si portano a documento Montesquieu e Beccaria. Ma ciò che va ancora osservato è che il metodo storico-filosofico degli studi giuridici nasce dalla volontà riformatrice rivolta prima all'« emendazione » delle leggi, poi, con maturazione politica del problema giuridico, alla riforma dello Stato.

³⁷ Cfr. Id., *Saggi politici*, in *Opere filosofico-politiche ed estetiche* di F. M. PAGANO, Napoli, 1848, p. 248 = *Saggi politici*, a cura di F. Collotti, Bologna, 1936, p. 249.

³⁸ Id., *De' Saggi politici*, vol. I, Napoli, 1783, *A coloro che leggeranno*. Si tratta della dedica che compare solo nel vol. I della prima edizione citata, apparsa presso Gennaro Varriento.

³⁹ La notizia è riportata da F. VENTURI, « Nota introduttiva » all'antologia di pagine del Pagano edita nei cit. *Riformatori napoletani*, p. 796.

⁴⁰ Citiamo dalle *Considerazioni* di F. M. PAGANO *sul processo criminale*, Napoli, 1825, dedica a L. Medici di Ottaiano, s.n.p.

⁴¹ *Principii del Codice penale e Logica de' probabili* (...) di F. M. PAGANO, *Opere postume*, Napoli, 1823, p. 6.

Così il cap. VI ed ultimo della terza parte del *Politicum (...)* *examen* s'intitola, con prematura scelta di campo, « De Jurisprudentiae emendatione » e afferma: « Utinam Princeps noster felicissimus novum tamquam Justinianus prudentum philosophorumque nostrae aetatis eximiorum opera utatur, ut Iurisprudentia omnis tum vetus, tum recentior in ordinem redigatur, ac legum lationem etiam emendet, ut aurea ac beata, ipso imperante, aetas redeat, qua non sub Augusto, nec sub alio Principe, nisi sub Minoe, Lycurgo, atque Solone populis frui vere licuit »⁴². Appello che, del resto, l'intera opera svolge, quando stabilisce il nesso riforma delle leggi, riforma dell'educazione pubblica, in nome del difficile problema di pedagogia politica che Vico aveva enunciato all'inizio del secolo e che il fallimento del programma vichiano e di altri diversi, contemporanei o successivi (come, ad esempio, quello giannoniano) riproponeva con urgenza indifferibile nelle aggravate condizioni sociali del regno, pur se ancora si affidava, in questo momento, all'auspicato intervento mediatore dei « sapienti » nelle monarchie illuminate dalla vichiana « ragione tutta spiegata » che quegli « ottimi » mediatori possedevano in grado sommo. « Legum ante omnia resecanda multitudo: paucae constabiliendae, ac generales, quae summa publici, privatique iuris capita complectantur ». Però indispensabile è ancor prima « boni (...) itaque serendi mores: praeclara educationis institutionisque fundamenta iacenda »⁴³. Perché la più efficace riforma dell'educazione, quale dinamico sistema della modificazione delle leggi secondo la genovesiana « natura delle cose e dell'uomo », richiede « circa haec publicae disciplinae capita leges multa statuere debent: (...) tum circa aulicorum mores, nobiliumque conventus; tum circa exteriorum commercium; tum circa lites forensesque quaestiones, quae novis legibus augentur magis »⁴⁴. Principi in cui il giovane giurista sembra presentire l'esigenza di codificazione (non solo civile o penale) ma costituzionale (quindi completa rifondazione dello Stato) che alla fine della vita affida al *Progetto di Costituzione* per la repubblica del '99 (e forse non è inutile ricordare il trascurato, quasi sconosciuto accenno di Vico, nel *De ratione*⁴⁵, all'esigenza d'una codificazione che, tuttavia, si ordini sotto il principio dell'*aequitas civilis*). Codificazione, o, almeno, « emendazione » delle leggi che sia dinamica (come dinamico è il sistema dei costumi e dell'educazione), secondo le ragionate enunciazioni conseguite con maturità politica

⁴² PAGANO, *Politicum ... examen*, cit., p. 145.

⁴³ Id., *ibid.*, pp. 124 e 123.

⁴⁴ Id., *ibid.*, pp. 129-130.

⁴⁵ VICO, *De ratione*, cit., p. 109 e cfr. GIARRIZZO, *La politica di Vico*, cit., p. 90.

dai *Saggi* o dal *Ragionamento sulla libertà del commercio del pesce in Napoli* del 1789. Fin da quando scrive i *Saggi*, Pagano sa che coloro i quali, « volendo rispettare l'antiche leggi o non avendo il cuore ed il potere di segnare un nuovo piano di edificio, all'antiche le nuove accoppiano, ritardarono non poco il corso della loro nazione e più tardi alla coltura la fecero pervenire, ovvero ad una luce non interamente splendida e serena ». Più tardi il *Ragionamento* del 1789 ripete, con più aggressiva carica polemica, sempre più sfiduciata in un sistema di equilibrio che la dimensione « utopica » della filosofia troppo piegava alla ragione dei fatti fossilizzati nell'immutabilità d'una ancestrale, presunta antichissima sapienza: « Dimostrandoci d'ogni innovazione nemici, gli antichi usi idolatrando e le più vecchie disposizioni, con un passo retrogrado sempre, si potremmo ben anche ritornare alle primiere ghiande, delle quali cibaroni i selvaggi fondatori della società »⁴⁶.

Fino ad ora la carica riformatrice del giurista « filosofo politico » aveva potuto rivolgersi alle « monarchie » moderate di matrice vichiana che « sono le più conformi alla natura umana della più spiegata ragione », « perché nelle repubbliche libere, per portarsi un potente alla monarchia, vi deve parteggiare il popolo, perciò le monarchie per natura si governano popolarmente: prima con le leggi, con le qual' i monarchi vogliono i soggetti tutti uguagliati; di poi per quella proprietà monarchica, ch' i sovrani, con umiliare i potenti, tengono libera e sicura la moltitudine dalle loro oppressioni; appresso per quell'altra di mantenerla soddisfatta e contenta circa il sostentamento che bisogna alla vita e circa gli usi della libertà naturale; e finalmente co' privilegi, ch' i monarchi concedono o ad intieri ordini (che si chiamano ' privilegi di libertà ') o a particolari persone, con promuovere fuori d'ordine uomini di straordinario merito agli onori civili (che sono leggi singolari dettate dalla natural equità) »⁴⁷.

Più tardi, tra gli ultimi anni '80 e i primi anni del '90 del secolo illuminato ed illuso ormai al tramonto, questa fiducia vede sempre più contrastato il suo terreno dalla sfiducia nell'effettiva incidenza del sistema eguagliatore delle monarchie moderate e perciò si affida sempre più all'altro corno della dicotomia vichiana leggi-filosofia: alla dimensione « utopica » e rivoluzionaria della filosofia, che è ispirata dalla dialettica bisogni umani - forze realizzatrici⁴⁸ d'una

⁴⁶ Si cita dall'ed. del *Ragionamento* data da F. Venturi nei cit. *Riformatori napoletani*, p. 848.

⁴⁷ Vico, *La Scienza nuova cit.*, III, p. 909 = capov. 1008, vol. II, p. 109 della cit. ed. 1953^a.

⁴⁸ Il tema vichiano è ben ricorrente. Si cfr., per tutti, Cuoco, *Statistica della Repubblica italiana*, 1802-3, in *Scritti vari*, cit., I, pp. 276-287.

diversa azione eguagliatrice, quella della natura che sappia leggere l'eterna legge dell'umana perfettibilità. Rimarranno ancora rilevanti le circostanze mutevoli di costume, di tempo, di clima, ma sotto di esse ciò che interessa è « l'uniformità de' primi sentimenti dell'uomo »⁴⁹. Rimarranno centrali le « grandi mire (...) dirette alla riforma della legislazione, della finanza, alla protezione delle arti e del commercio »⁵⁰, che sono destinate a risorgere per prima in Italia e a Napoli ché « non mai dell'intutto i raggi della coltura (...) vennero oscurati in essa che per gran tempo fu la sede dell'arti e delle scienze » e « fu simile a quel giardino, nel quale i frutti spuntano prima che non sorgano le fruttifere piante, destinate a nutrire quel giardiniere che dee coltivare i fiori, i quali ben tosto mancano senza quella provvida mano che per la debolezza languisce, né gli può inaffiare »⁵¹. Tuttavia, ormai, la speranza è riposta nella natura eguagliatrice, che rende « sensibile il legame tra le rivoluzioni fisiche e quelle politiche »⁵², sia operando con la forza dirompente d'una catastrofe quale il terremoto di Calabria del 1783 (che l'introduzione ai *Saggi* del 1783 ricorda con commossa forza evocatrice), sia con la volontà destata dagli ammaestramenti elargiti da essa natura personificata agli uomini immemori.

« Il sentimento della natia uguaglianza (dice la dedica ' A coloro che leggeranno ' della prima edizione dei *Saggi*) si fé tosto la strada nel petto di que' miseri villani. Ed ecco perché ai diluvi ed alle catastrofi venne dietro l'età del Saturno secondo le favole da noi esposte: età di uguaglianza perfetta, di amicizia, di libertà: da' Romani ne' lor Saturnali celebrata, ne' quali servi e padroni, cessando ogni rapporto, divenivano pari. Distrutte le società, annullati i civili rapporti venne ben anche meno l'ineguaglianza politica, e l'uomo si paragonò all'uomo per le sole qualità di uomo non di cittadino »⁵³. « Gli uomini ridotti all'estrema miseria (ammonisce la personificata natura nel cap. XIX del V 'Saggio' nella II edizione) riscuoteranno il giogo oppressore; e le tenebre, che ad arte hai tu sparse sulle conoscenze de' lor diritti, e delle mie inviolabili disposizioni, si dilegueranno dalla luminosa face del tempo, si squarceranno le loro dense bende: e riprendendo essi in fine le proprie ragioni, tu sentirai le reazioni loro e l'universale urto degli uomini oppressi vendicherà sopra di te i torti loro »⁵⁴.

⁴⁹ PAGANO, *Saggi politici*, in *Opere*, cit., p. 27 = ed. Collotti, p. 44.

⁵⁰ Id., *Saggi politici*, vol. II (ed. 1785), p. 262.

⁵¹ *Saggi politici*, in *Opere*, cit., p. 249 = ed. Collotti, pp. 412-413.

⁵² Così, molto acutamente, scrive F. VENTURI nella cit. « Nota introduttiva »

alle pagine di Pagano nei *Riformatori napoletani*, p. 807.

⁵³ PAGANO, *Saggi politici*, dedica *A coloro che leggeranno*, cit., vol. I (ed. 1783).

⁵⁴ *Saggi politici*, in *Opere*, cit., p. 215 = ed. Collotti, p. 351.

È qui enunciato il programma della rivoluzione e del *Progetto di costituzione* per essa elaborato. Il fallimento della rivoluzione e le critiche al *Progetto* non impediscono che la voce della natura avvertita dal Pagano sia sentita anche dal critico osservatore che, con partecipe animo, osserva e lamenta la catastrofe politica e morale della generosa rivoluzione, scaduta da civile « sedizione » in « turba » furiosa, feroce, irrazionale, scomposta pel fallimento dell'antico e nuovo programma di pedagogia politica. Tuttavia anche la riflessione di quel critico acutissimo non segna il fallimento del vichianesimo giuridico e politico settecentesco, perché, al contrario, si volge, ancora una volta vichianamente, alla traduzione della dimensione « utopica » della filosofia (che ragiona degli uomini quali devono essere) nella dimensione storica della « legislazione » (la cuochiana « filosofia delle leggi », che ragiona degli uomini quali sono), non per consentire che (riducendo lo storicismo a bruto realismo o a volgare empirismo) essi uomini si rivoltino nella feccia di Romolo, ma per sollevarli a una più umana umanità conscia delle possibilità e dei limiti dell'umano storicamente realizzato e realizzabile, non astrattamente ipotizzabile. Siamo (inizio del terzo tempo della nostra « storia ») alla riforma (anche degli studi giuridici) programmata da Vincenzo Cuoco con più rigorosa fedeltà allo storicismo vichiano, ormai alle soglie della nuova stagione della sua « spiegata » incidenza.

IV. L'intuizione vichiana di Cuoco⁵⁵, nella novità e nelle trasformazioni anche radicali che rappresenta rispetto al moto riformatore settecentesco e al « Vico illuminista » di Pagano, non rinnega né le riforme né il contributo vichiano ad esse apportato, perché non contesta (al contrario riconosce) l'utilità (e quindi il carattere attivo) della rivoluzione di Francia e la necessità (non ostante gli errori che la condannano alla passività) della rivoluzione di Napoli. Il nuovo cammino da percorrere, dopo il fallimento del '99 con minore entusiasmo e maggiore consapevolezza, con minori illusioni e più vigile ricerca di nuovi consensi, parte pur sempre dai « vantaggi » recati dalla rivoluzione, che non bisogna disperdere. « Imperocché gli utili cangiamenti sogliono incominciare per lo più da vivissime

⁵⁵ Il vichismo è, come si sa, il tema centrale della filosofia di Cuoco, perciò è impossibile affrontare qui il tema. Ci sia consentito rinviare, per esso, ai nostri lavori *Lo storicismo di V. Cuoco*, Napoli, 1965; *V. Cuoco tra illuminismo e storicismo*, (1970), ora in *Storicismo e pensiero politico*, Milano-Napoli, 1974, pp. 3-40; *V. Cuoco e il « catonismo politico » degli italiani*, in « Nuova Antologia », n. 2089, 1975, pp. 81-92; cap. I de *La cultura filosofica tra due rivoluzioni (1799-1860)*, in *Storia di Napoli*, vol. IX, Napoli, 1972, pp. 227-278.

commozioni; ed errano egualmente coloro che, amando troppo queste, vogliono perpetuarle, e coloro che, temendole soverchio, disperano di un fine migliore »⁵⁶. Al contrario. « Spesso un cangiamento, invece di qualche bene perduto, ce ne offre mille nuovi, e noi continuiamo ad essere infelici sol perché o non vogliamo conoscerli o ci ostiniamo a non volerne usare »⁵⁷. Primo tra i vantaggi della rivoluzione è il ripudio della « giurisprudenza » come « mosaico d'infiniti pezzi tutti diversi, accozzati da diverse mani e in diversi tempi »⁵⁸; è l'affermazione dell' « uniformità di diritti e di leggi »⁵⁹, che importa, a sua volta, « grandissimi beni », cioè un completo rivolgimento delle condizioni sociali degli Stati, come era nei programmi delle riforme illuministiche e della rivoluzione giacobina, anche se ora realizzati, ammaestrati dall'esperienza della rivoluzione fallita e dal furore della succeduta reazione, secondo modelli diversi (o, quanto meno, con metodi diversi), più aderenti alla ragione delle cose che ha dato scacco alla ragione delle idee.

Se il tempo è necessario per giudicare una costituzione, perché solo il tempo fa sí che i « corpi che formano il governo » siano « rispettati dal popolo » (e divengano effettivi) e la « libertà pubblica » diventi maggiore, è indubitabile il gran bene immediatamente conseguito sol « che si parli di libertà civile, di libertà di persone, di libertà di stampa; che vi sien delle magistrature incaricate di vegliare alla lor custodia; che vi siano delle assemblee nelle quali si riuniscano i migliori di ciascun dipartimento e di ciascun cantone per proporre ciò che credon utile allo Stato ». Le nuove istituzioni hanno già inciso sulla società e sulla costituzione dello Stato: « la feudalità è stata abolita per sempre, e, quando anche risorgesse un patriato, potrebbe esser quello de' greci e de' romani, eccitator di grandi azioni e non già oppressore de' grandi ingegni; è stata aperta libera e larga la via della gloria ad ogni specie di merito; non vi saranno più le dispute e le persecuzioni de' gesuiti e de' giansenisti; non vi sarà più la funesta distinzione de' tre stati, de' quali uno era condannato a pagare e soffrir tutto e a non aver mai nulla; le imposizioni saranno ripartite egualmente tra tutti, le proprietà saranno tutte della stessa natura, e le persone della stessa classe »⁶⁰. Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e rispetto della proprietà sono « la base di tutte le costituzioni »⁶¹. Ma non l'uguaglianza

⁵⁶ V. Cuoco, *Osservazioni sullo stato politico dell'Europa*, 1804, in *Scritti vari*, cit., I, p. 21.

⁵⁷ Id., [*La Rivoluzione francese e l'Europa*], 1805, *Ivi*, p. 134.

⁵⁸ Id., *Giurisprudenza criminale*, 1804, *Ivi*, p. 72.

⁵⁹ Id., [*La Rivoluzione cit.*], *Ivi*, p. 142.

⁶⁰ Id., *Ibid.*, pp. 136-137. Cfr. anche p. 141.

⁶¹ Id., *Osservazioni cit.*, *Ivi*, p. 20.

generalizzante, unifromizzante e perciò astratta, bensì l'uguaglianza poggiata sulle capacità e sul merito non promossi come eccezioni individuali, secondo gli antichi privilegi, ma per « classe »⁶², dove classe significa non chiuso recinto di pochi uniti da definite e uniformi condizioni socio-economiche, ma apertura alle piú vaste schiere di quanti hanno la possibilità di emergere quali « ottimi » classicamente e vichianamente intesi. Allo stesso modo non la proprietà come sfruttamento feudale o neo-feudale, ma come operoso, equo prodotto del lavoro, come « industria e sapere »⁶³, quindi come causa ed effetto a un tempo dell'educazione equilibratrice e produttrice del « merito ». « Ove (...) non si tratta di custodire ma di agire, ove non basta la volontà ma vi bisogna la mente, è necessario sostituire alla semplice proprietà l'educazione; che val quanto dire mettere il merito personale nella stessa linea della proprietà »⁶⁴. In tal modo il discorso torna all'educazione, diventa nuovamente un discorso di pedagogia politica (non diversamente dall'intuizione di Vico e dei riformatori settecenteschi) e deve novellamente riflettere sulla « scienza della legislazione » che sola può pacificare essere e dover essere, programmazione razionale, bisogni reali e forze concretamente disponibili alla realizzazione dei programmi.

La « storia della legislazione » — dice Cuoco con sorprendente lucidità — è « non tanto la storia degli uomini quanto quella delle idee », la quale deve « mostrare l'influenza della scienza sullo stato civile ed a vicenda l'influenza dello stato civile sulla società »⁶⁵. Sono parole scritte nella Milano cisalpina all'indomani dell'esperienza della rivoluzione e sono il programma della riforma degli studi anche giuridici da Cuoco tentata nella Napoli del decennio napoleonico.

Anche Cuoco parte dalla costatazione antica (ormai addirittura di maniera) del decadimento degli studi giuridici. « Trascuravansi tutti gli studi preparatori: i giovani, senza cognizion di lingua, di storia, di filosofia, si spingevano ad uno studio in cui la cognizion della lingua era *necessaria* tanto per intendere la legge quanto per ben usarne; quella della storia era *indispensabile*, perché, senza di essa, non s'intendono mai le circostanze nelle quali una legge è stata pubblicata, ed in conseguenza s'ignora sempre il vero spirito del legislatore; la cognizione finalmente della filosofia era *utile* per applicare la legge al fatto, poiché è impossibile che le leggi sien tante quanti sono i fatti umani, ed è inevitabile l'uso dell'analisi e del-

⁶² Id., [La Rivoluzione cit.], Ivi, p. 141.

⁶³ Id., Osservazioni cit., Ivi, p. 28.

⁶⁴ Id., [La Rivoluzione cit.], Ivi, p. 142.

⁶⁵ Id., [Gli scrittori politici italiani], 1804, Ivi, p. 129.

l'analogia. Che ne avveniva da ciò? Invece di giureconsulti avevansi de' legulei, de' rabuli, de' casisti: non insegnavansi già le vie di giudicare, ma bensì quelle di litigare »⁶⁶.

L'antico studente di diritto, l'antico avvocato allievo di Giuseppe Maria Galanti sa bene (con Vico e con Genovesi) che « ad interpretare una legge (...) occorrono tre cose: lingua, filosofia ed istoria »⁶⁷. In base a tale criterio metodologico di fondo, esperto di Vico, sensibile alla recezione genovesiana ed illuministica di Vico, conoscitore di Leibniz, di cui cita, proprio nel *Rapporto* a Murat sulla riforma dell'istruzione, la *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae cum subiuncto cathalogo desideratorum in iurisprudentia* (1667)⁶⁸, Cuoco configura il suo piano di studio delle « Facoltà legali », ben conscio del valore innovativo del *Progetto* (rivoluzionario anche rispetto alle tavole di fondazione dell'università napoleonica in Francia, tanto che, proprio per questa autonomia, venne respinto).

Alla conoscenza delle lingue (specialmente italiana e latina) approfondita fino alla perizia filologica che delle parole può dare la ragione etimologica e l'esatta significazione letterale — quindi ad uno studio già fondato, naturalmente, sul metodo storico —, s'accompagna lo studio specifico della storia del diritto e della filosofia delle leggi (ricerca della loro ragione originaria), con drastico rifiuto delle « speculazioni metafisiche »⁶⁹ ormai compagne, inseparabili come incrostazioni, del diritto di natura. Certo « le leggi (...) sono i principi della ragion universale applicati alle circostanze particolari di un popolo »; certo « studiar la giurisprudenza positiva, senza i presidi della giurisprudenza universale e della storia, è lo stesso che sapere le parole della legge ignorando il suo spirito »⁷⁰, che è conoscenza da Azzecagarbugli non da giuristi e legali. Tuttavia il diritto naturale (fatto fondamento del sapere giuridico in quanto ricerca del « giusto » e dell' « onesto » separato dall' « utile ») è « diventato un aggregato di vane speculazioni inutili per la condotta della vita »⁷¹. Perciò la polemica contro l'astratto razionalismo della cultura giuridica illuministica (o di parte di essa) vien ragionata in nome della ripresa profonda del nesso vichiano tra storia e filosofia, che lascia posto anche ai principi naturali e razionali del diritto, ma a condi-

⁶⁶ Id., [*Rapporto al Re Gioacchino Murat e Progetto di decreto per l'organizzazione della pubblica istruzione*], 1809, Ivi, II, p. 84.

⁶⁷ Id., *Ibid.*, p. 86.

⁶⁸ Cfr. Id., *Ibid.*, pp. 85, 87.

⁶⁹ Id., *Ibid.*, p. 87.

⁷⁰ Id., *Ibid.*, p. 85.

⁷¹ Id., *Ibid.*, p. 86.

zione di fondarli sulla « morale dell'uomo e della città », quindi quali strumenti di « analisi della società umana »⁷².

Lo studio dei nuovi codici civile, criminale, di procedura (in cui si compendia la gran sezione del diritto privato parte della « giurisprudenza positiva ») e lo studio (altra parte della « giurisprudenza positiva ») del diritto pubblico, « la cui vera lezione è quella della storia civile della nazione »⁷³, deve poggiare sugli studi preparatori. Questi prevedono « legislazione universale » (cioè filosofia del diritto) accanto al « Diritto delle genti e marittimo » (che ha sostituito il vecchio astratto diritto naturale con uno studio comparato delle « leggi de' vari popoli » nella loro autonomia e nei vicendevoli rapporti); « Giurisprudenza romana » e « Storia civile e del diritto pubblico del Regno » (cioè la storia del diritto come storia di leggi, di giuristi e, insieme, della società civile strettamente legati); infine, « Statistica ed economia pubblica » (cioè l'economia politica e lo studio dell'efficacia delle leggi sull'amministrazione e quindi sulla « pubblica felicità », affidato alla « scienza che può dirsi nuova » della statistica, la quale forma « oggi una delle principali occupazioni de' popoli colti di Europa »)⁷⁴.

L'originalità del piano raccoglieva l'eredità antica della tradizione europea della scuola « giuridica » vichiana e la traduceva in termini nuovi che son quelli su cui le nuove scuole di diritto (e non solo di diritto) lavoreranno nella Napoli borbonica per preparare — ora consapevolmente ora inconsapevolmente — la nuova scuola dell'Italia liberaldemocratica (non a caso le idee di Cuoco ricorrono nel '48 e nel '60, ad esempio, nella grande riforma desanctisiana della scuola e dell'università napoletana ed italiana). Della novità era ben conscio colui che enunciava il piano, anticipando le critiche meschine perché ignare del nuovo e quasi antividendo le ragioni del rifiuto del suo progetto, concretissima, storicissima utopia nascosta della sua mente di riformatore. « Questo piano di facoltà legale sembrerà forse troppo vasto; ma vasta egualmente è l'idea che noi abbiam concepito della vera giurisprudenza »⁷⁵. E, tuttavia, sul carattere utopico (non utopistico) dello storicismo cuochiano, originale interprete dello storicismo vichiano, poggia quella che è stata definita, forse con enfatico orgoglio, certo con fondamento, la « scuola storica napoletana del diritto » da Blanch a Capitelli e Nicolini, da Manna a Mancini e Pisanelli.

⁷² Id., *Ibid.*, p. 87.

⁷³ Id., *Ibid.*, p. 89.

⁷⁴ Id., *Ibid.*, p. 88.

⁷⁵ Id., *Ibid.*, p. 90.

V. Con Cuoco, dopo Cuoco e le contemporanee discussioni (qui di necessità trascurate) di un Salfi, di uno Jannelli, dello stesso Cuoco con l'ideologismo, per esempio, di un Delfico, la cultura anche giuridica meridionale persegue un duplice obiettivo, imboccando la via difficile del restauro critico del vichismo⁷⁶: da un lato, mantenere in piedi, attraverso la mediazione vichiana (l'«umanologia» vichiana) l'istanza di fondo dell'ideologia come metodo delle scienze dell'uomo viste nella loro globalità; dall'altro, rifondare il valore della storia e della filosofia in intimo nesso dialettico, senza di cui la scienza dell'uomo pecca d'una unilateralità eguale e contraria a quella della lamentata «soverchia metafisica» di Vico. A questo programma (che è tipico della cultura storico-filosofica dei primi decenni dell'Ottocento meridionale) contribuisce anche la cultura giuridica, nella quale resta frequente, anzi diventa costante il richiamo a Vico che sta a significare garanzia della filosoficità del diritto non a danno della storicità, ma a vantaggio della definizione di esso come scienza pratica. Naturalmente richiamo a Vico non significa interpretazione di Vico; non significa fortuna di questa o quella tesi specifica di Vico: significa ancor questo, ma non solo e non tanto questo. Piuttosto significa esigenza d'un metodo storico applicato ai gravi problemi di riforma amministrativa e legislativa avviati nel decennio napoleonico e, in parte, proseguita, almeno fino al '20 e poi nei primi anni '30 per troppo breve stagione.

Già con Cuoco il problema della costituzione si configura come coscienza dell'origine ideale del diritto e delle leggi, espressione di ciascun popolo individuato nella sua inconfondibile storicità. E Vico è per Cuoco il mediatore tra «la critica dei fatti e la scienza dei possibili», cioè l'artefice di una «filosofia delle leggi» che non vuole e non può prescindere dallo studio della storia.

In questo clima il penalista Niccola Nicolini (1772-1857) insegna che «in una cognizione profonda dell'uomo e delle sue facoltà deve ricercarsi l'origine prima, la cagione, lo scopo, l'indole delle istituzioni umane», chiarendo — con assonanza di tipiche dottrine del Savigny, suo amico e corrispondente⁷⁷ — «come principio fonda-

⁷⁶ Per maggiori sviluppi e più ampia documentazione sui problemi svolti nelle pagine seguenti sia consentito rinviare ai capp. I e III della nostra monografia *La cultura filosofica tra due rivoluzioni*, cit.

⁷⁷ Cfr. F. NICOLINI, *N. Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del sec. XIX* (Napoli, 1907, pp. XXXII, LXXXI), dove si leggono diverse lettere del Savigny al Nicolini (pp. 87-91, 102-106, 138-140, 157-158, 164-165, 178). Di particolare interesse la lettera del 13.9.1831, di cui vale la pena di citare qualche brano. Dopo aver ringraziato per il ricevimento del vol. IV della *Procedura penale del Regno delle Due Sicilie* (Napoli, 1828-32) del Nicolini, osservando: «Vous avez essayé une manière assez nouvelle parmi les ouvrages de droit, en faisant un usage si étendue de la littérature classique tant ancienne que moderne», il Savigny passa a consi-

mentale delle varie discipline giuridiche il postulato che in mezzo alle mutabili forme storiche vive lo spirito del mondo acquistando di giorno in giorno sempre maggiore coscienza di sé »⁷⁸. Una coscienza da individuare attraverso lo studio delle epoche storiche dell' « umana società » da Nicolini riportata vichianamente a un ritmo triadico⁷⁹, secondo il quale il Nicolini, forse inconsapevolmente, temperava lo storicismo contemplativistico del Savigny. Coerentemente a questi principi, a loro conferma, il Nicolini — in una lezione del 1837 — scrive che se nell'esposizione « delle leggi (...) positive » è essenziale l'uso delle definizioni delle leggi tratte riguardando la « facoltà e (...) uniformità dell'esecuzione », « ciò non è *scire leges*. Per saperne l'indole e la natura *vim ac potestatem* conviene risalire alle origini, e vedere i fonti » della « definizione del diritto alle quali le leggi positive succedono »⁸⁰. Insomma è indispensabile una preliminare esplicitazione di principi che non sono principi astrattamente razionali, bensì « causa » delle leggi, « chiamando a testimonio la coscienza e

derazioni più generali sulle vicende contemporanee. Così osserva: « En réfléchissant aux évènements survenus depuis votre lettre, ce n'est pas un an, c'est un siècle qui s'est écoulé; tant la face de tout l'Europe se trouve changée. Au lieu de la tranquillité et la prospérité presque générale, nous ne voyons plus que troubles, embarras et dangers partout, et Dieu sait comme cela finira » (p. 103). Dopo aver dato notizia del colera imperversante in Germania (e di cui morì Hegel), Savigny dà notizia della morte di Niebuhr: « Le commencement de l'année nous a rapti l'un des hommes les plus distingués que l'Allemagne possédait, mon excellent ami M. Niebuhr. Je plains beaucoup que son *Histoire romaine*, ouvrage plein d'érudition profonde, de véritable sagesse et d'une critique admirable, ne vous soit pas accessible par une traduction italienne. Il y a beaucoup de choses qui vous intéresseraient beaucoup, même sous le rapport de vos recherches » (pp. 104-105). Infine, con riferimento all'inizio del regno di Ferdinando II a Napoli, scrive: « Les feuilles publiques ne cessent pas de nous entretenir des améliorations qui se font par votre nouveau gouvernement. Je serai (bien aise) de recevoir la confirmation de ce contentement par des témoignages indubitables » (p. 106).

⁷⁸ Cfr. E. PESSINA, *Discorso pronunziato nell'Aula Magna dell'Univ. di Napoli il dì 8 dicembre 1883*, stampato come intr. a *Le questioni di diritto*, Napoli, 1888, p. X.

⁷⁹ Sul metodo del Nicolini e sui suoi ispiratori cfr., ad esempio, il discorso *Dell'indole e del corso di diritto penale*, 1831, in N. NICOLINI, *Questioni di diritto*, Livorno, 1844, parte II, 1, pp. 171-180, dove a p. 177 si legge: « Gravina, Vico, Filangieri! illustre triumvirato, lume e decoro della umanità tutta, non che della patria, e da chi mai trarrò il mio metodo d'insegnamento, se da voi non l'apprendo? ». Poco dopo si specificano particolarmente i criteri del metodo: « La natura del diritto penale è varia, secondo il grado e le conoscenze comuni di un popolo. Il periodo dell'influenza della filosofia in esso, comincia dall'uso grossolanamente ragionato de' tropi, progredisce sciogliendone la significazione alla luce delle scienze fisiche, compie il suo corso innestandosi a' principi del diritto universale. Questa è la sua storia; e spiegar questa col rapporto di tutte le nostre attuali istituzioni civili, è il mio primo dovere ». A ciò si accompagnano la « storia delle parole », quindi lo studio etimologico, e l'esame dei « principi » e non della « materialità » del processo (pp. 177-178).

⁸⁰ N. NICOLINI, [*Saggio delle lezioni di diritto penale dettate nell'Università di Napoli (1837-38)*], edito in F. NICOLINI, *Op. cit.*, pp. 3-39. La frase cit. è a p. 39.

prendendo le nostre norme di dimostrazione dell'umana natura »⁸¹.

Il centro del discorso è, dunque, anche qui l'uomo e la sua natura in cui bisogna sprofondarsi per costruirne la scienza di cui il diritto è gran parte in quanto condizione della convivenza civile e affermazione della dignità umana. I principi enunciati dal Nicolini implicano, com'è evidente, un metodo « etimologico » che il giurista persegue, con velleità filosofiche e storiche, a documento d'un percorso logico opposto a quello dell'astratta deduzione da principi assoluti ed universali sovrapposti, più o meno agevolmente, sempre arbitrariamente ai fatti concreti da capire e regolare⁸².

A una ispirazione non dissimile risale anche Giovanni Manna (1813-1865) quando distingue la « giurisprudenza pratica » da quella storica e da quella filosofica (di tutte disegnando, nel 1839, la storia dalla tarda antichità all'Ottocento) e definendo la prima « una spontanea manifestazione del giusto e dell'onesto, che è rivolta ad applicarlo immediatamente alle azioni della vita, senza discendere né a ricerche sulla storia dei popoli, né a discettazioni metafisiche ed astratte »⁸³. La sintesi necessaria tra le tre non è giustapposizione sincretistica. « La storia che prepara la filosofia è ben diversa da quella che la segue di poi, imperocché la filosofia se piglia animo e vita dalla storia, le dà in iscambio quell'ordine, quella certezza e quella critica che ella non aveva né aver potea prima di essere educata dalla filosofia »⁸⁴. Anche Manna si richiama a Vico il cui « intendimento vero e profondo (...) fu quello di ravvicinare insieme la investigazione ed osservazione storica alla più sottile investigazione dell'umana coscienza, e quindi trovar la vera origine storica e filosofica del diritto »⁸⁵.

Da tali principi Manna traeva un'interpretazione della storia del diritto concludentesi con il problema dei codici settecenteschi e napoleonici e con il vaticinio, siamo nel 1839, della necessità storica d'un codice nazionale che sia prodotto della storia della nazione, interprete dei mutamenti socio-economici che già la scienza dell'am-

⁸¹ Id., *Ibid.*, p. 15.

⁸² Cfr. Id., *Dell'analisi e della sintesi. Saggio di studi etimologici*, Napoli, 1842; *Risposta (...) intorno alla ragione etimologica de' nomi di dritto e all'origine e natura e fine delle pene*, in *Delle opere legali di N. Nicolini*, Napoli, 1850, pp. 39-84.

⁸³ G. MANNA, *Della Giurisprudenza e Foro napoletano*, Napoli, 1839, p. 11. Cfr. anche pp. 217-219 e spec. p. 25 dove la pratica (che « sorge dal popolo, non dalla scuola ») è intesa come attività, quasi « scienza dei costumi » e non dei doveri, secondo la definizione cuochiana dell'etica (cfr. [*Rapporto cit.*], in *Scritti vari*, cit., II, p. 43 nota).

⁸⁴ Id., *Ibid.*, p. 30. Sulla sintesi dialettica tra storia e filosofia come fondamento e principio del metodo degli studi giuridici, cfr. anche, ad esempio, pp. 30, 37, 155-156, 206.

⁸⁵ Id., *Ibid.*, p. 154.

ministrazione, di cui Manna era cultore, avvertiva e tentava di sistemare⁸⁶.

Allo stesso modo del Manna, già qualche decennio innanzi, un altro giurista Domenico Capitelli (1794-1854) si richiamava a Vico al quale, secondo la testimonianza di un suo biografo⁸⁷ « rimendò (...) la giurisprudenza e con la storia e la filosofia alla mano, col soccorso dei principi ideologici, allora pregiati, deduceva a' suoi scolari la genesi delle leggi da quella delle parole, de' monumenti dalle idee e ne mostrava nella storia il compimento ». Pur in un'opera confusa e superficiale, dove la scienza del diritto è ritenuta la raccolta e la comparazione delle disposizioni legislative sui vari istituti giuridici, si può trovare una concezione più approfondita secondo cui la scienza del diritto è « una storia ragionata delle misure di prudenza politica, ridotte a principi scientifici o speculativi »⁸⁸. E si fa valere l'esigenza d'una connessione, che non sia confuso accozzamento, tra « la scienza e l'arte politica ed il diritto ». « Con la nuda scienza ed arte politica non si è in grado di sciogliere se non il solo astratto problema — quali leggi si convengano ad un popolo prescindendo dalle sue circostanze particolari? Dovendo però dar leggi ad un popolo in particolare [e ritorna l'esigenza della riforma e della codificazione], queste universali teorie non sono affatto sufficienti »⁸⁹. Vi ha bisogno di una « scienza ed arte del diritto » che racchiudono « la storia dei principi speculativi » e « di quelli pratici »⁹⁰.

Nell'impegno di questi giuristi si trova riposta un'autentica filosofia vichianamente ricavata dal diritto. Nell'accordo tra la « filosofia delle leggi » cuochiana (mediazione della « scienza dei fatti e della scienza dei possibili ») e la « filosofia pratica », per esempio del Manna, si esercita un rinnovato richiamo a Vico in chiave eclettica certo, ma non volgarmente sincretistica ed equilibristica, per dir così. Spesso, ha avvertito con l'abituale maestria il Capograssi, i vecchi giuristi napoletani « credevano di ricavare dal Vico o prestavano al Vico » alcune dottrine e « letteralmente non si può dire che quelle dottrine ci fossero in Vico, ma nel profondo esse costituiscono interpretazioni veramente geniali delle più segrete e vive esigenze di quel pensiero »⁹¹. Del resto non va dimenticato che a

⁸⁶ *Id.*, *Ibid.*, pp. 236-237.

⁸⁷ R. MASI, *Della vita e degli scritti di D. Capitelli*, premesso a D. CAPITELLI, *Opuscoli*, Napoli, 1865, p. XII.

⁸⁸ D. CAPITELLI, *La scienza del diritto e le arti che ne derivano*, Napoli, 1827, p. XV e cfr. anche p. XIII. L'opera segue a una *Filosofia del diritto*, Napoli, 1822, di sapore benthamiano.

⁸⁹ *Id.*, *Ibid.*, p. 41.

⁹⁰ *Id.*, *Ibid.*, pp. 6-11 e cfr. anche p. 42.

⁹¹ G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Opere*, Milano, 1959, vol. V, p. 74 nota.

Napoli, nei primi decenni dell'Ottocento, l'eclettismo fu accolto prevalentemente come metodologia, piuttosto che come dottrina filosofica nei cui riguardi, al contrario, non mancarono critiche e riserve dettate dalla preoccupazione di trovarsi di fronte a un panteismo travestito.

Di tutto ciò è tipico documento la riflessione di Luigi Blanch, notoriamente figura centrale dell'eclettismo meridionale, il quale va qui ricordato almeno per l'importante discorso *Sulla legislazione considerata ne' suoi rapporti con lo stato scientifico e con lo stato sociale* del 1835-36, quindi vicino alle opere già ricordate del Nicolini, del Capitelli, del Manna e risalente agli anni in cui le scuole private di diritto ebbero in Napoli una fioritura eccezionale⁹².

Nel saggio citato, che rifonda, nel rapporto già istituito da Cuoco tra diritto, cultura e vita sociale, il metodo storico degli studi giuridici, anche il Blanch⁹³ si pone, necessariamente, il problema dei codici (e quindi della rivoluzione, madre dei codici, sugli studi giuridici) e dell'indirizzo della cultura giuridica in relazione alle teorie nate e discusse nell'Europa napoleonica e post-napoleonica.

Il processo di formazione dei codici, preceduto da quello ad esso coerente del riordinamento della legislazione prima divisa tra le fonti più varie, è fenomeno certamente non proprio dell'Ottocento nato dalla rivoluzione. Alla sua base, secondo il principio cui Blanch tiene dell' « influsso costante della scienza e della società sulla legislazione »⁹⁴, sta prima, tra '600 e '700, la « lotta, l'urto tra l'amministrazione e la legislazione: la prima, frutto della società moderna, era progressiva, l'altra era stazionaria; ma l'amministrazione cercava di appoggiarsi al diritto romano per opporlo al feudale ed al canonico; ma tutta questa azione contro il medioevo era più indiretta che diretta »⁹⁵. Successivamente va considerata la vocazione settecentesca per la riforma legislativa e la formazione dei codici. Una vocazione non confortata dal successo e ciò non per insufficiente progresso di giurisprudenza e dottrine giuridiche, secondo la tesi del Savigny che Blanch contesta, ma per il sostanziale squilibrio (che divenne rottura con la rivoluzione) tra società, cultura e legislazione. La

⁹² G. M. MONTI - A. ZAZO, *Da Roffredo di Benevento a F. De Sanctis*, Napoli, 1926, pp. 107-301. Cfr., pp. 178-186, 245-251.

⁹³ Va ricordato che il piano di lavoro del Blanch non si limitava alla legislazione, ma intendeva affrontare le scienze umane nella loro globalità (da quelle militari a quelle economiche), secondo un programma chiaramente enunciato in *Della legislazione e dell'economia pubblica considerate nelle loro relazioni e nei loro limiti*, in « Il Progresso », II, 1834, vol. VI, fasc. XII, pp. 213-214.

⁹⁴ L. BLANCH, *Sulla legislazione cit.*, *Discorso quinto*, in « Il Progresso », n. 26, 1836, vol. XIV, p. 180. Cfr. anche *Discorso primo*, in « Il Progresso », n. 20, vol. X, 1835, pp. 193 e ss. e spec. pp. 201-202 e ss.

⁹⁵ Id., *Discorso quinto*, cit., p. 183.

formazione dei codici non poteva, nel sec. XVIII, riuscire, perché la legislazione era collocata in una falsa posizione: doveva distruggere col suo codice, informato al concetto scientifico e che rialzava il diritto romano sulle leggi feudali e canoniche e locali, gli istituti e costumi esistenti, eguagliare la condizione delle persone e della proprietà, sottometerle agli stessi pesi, facilitare la circolazione per accrescere la ricchezza e migliorare la distribuzione di questa. Come poteva conseguire questi due fatti contraddittori, razionalizzare col codice e insieme mantenere l'esistente, trattare col diritto romano gli istituti che si erano formati fuori e contro il diritto romano? Le leggi erano in contrasto coi bisogni della società, della cultura, della scienza; né la giurisprudenza né l'amministrazione facevano di molto per temperare e comporre questo contrasto ⁹⁶.

La rivoluzione diveniva inevitabile, secondo una legge ineludibile che non consente all'uomo di « prevenire, o dirigerle, le crisi senza le tristi sofferenze che la specie umana subisce in queste sociali rivolture » ⁹⁷. Rivolgimenti tanto più tempestosi e dolorosi e violenti quando si tratta, nientemeno, di risolvere il retaggio di secoli (il medioevo) e di sostituire non l'ordine, il sistema dell'individuo, limitato e conscio della sua debolezza, ma l'ordine delle istituzioni la cui vita non è circoscritta in limiti chiari come quelli degli uomini ⁹⁸. La rivoluzione fu, dunque, inevitabile e fu necessaria. Ma la violenza superò i limiti delle novità ricercate e possibili. Anziché ristabilire l'armonia « che il tempo colla sua azione rinnovatrice aveva costituita tra la legislazione, lo stato sociale e lo scibile, si era voluto con una legislazione *a priori*, dedotta da principii più enunciati che dimostrati, mutare nel fondo per mezzo delle forme lo stato sociale separato dai suoi antecedenti, e così dall'antico stato si era voluto di salto passare ad uno nuovo » ⁹⁹. La reazione divenne inevitabile, perché era nella logica della rivoluzione sfrenata, suggerisce paradossalmente Blanch ¹⁰⁰.

Il *Codice civile* di Napoleone fu perciò l'erede autentico della rivoluzione che tornava sui suoi passi, alle sue ragioni, all' « armonia » tra legislazione, scienza e società. Esso è perciò opera della storia, prodotto dei tempi, condizione di progresso, anche secondo le antiche aspirazioni settecentesche che lo avevano preceduto, ormai raccordate alla realtà delle cose. Il suo tratto fondamentale è « che le persone e la proprietà sono sottomesse alle stesse leggi, agli stessi tribunali

⁹⁶ Cfr. *Id.*, *Ibid.*, pp. 209-210.

⁹⁷ *Id.*, *Ibid.*, p. 210.

⁹⁸ Cfr. *Discorso sesto*, in « Il Progresso », n. 28, vol. XIV, 1836, p. 166.

⁹⁹ *Id.*, *Ibid.*, pp. 169-170.

¹⁰⁰ *Ibid.*, pp. 170-171.

tanto nelle civili che nelle criminali contestazioni »¹⁰¹ in accordo con la rinnovata amministrazione, secondo le esigenze sociali e politiche delle nuove classi emergenti¹⁰². Si vede da tanto « quanto fosse severo ed ingiusto il biasimo dato dalla scuola storica tedesca ai compilatori del Codice di aver voluto fare una legislazione *a priori*, che veniva dedotta da un principio filosofico, senza tener conto della legislazione spontanea e del diritto romano. Lungi dal meritare questi rimproveri, i compilatori del codice essi stessi ne biasimano le legislazioni fatte in tempi di rivoluzioni, e le van correggendo col rilevare con saggio eclettismo il merito delle leggi da quelle proscritte perché appartenenti al diritto romano o alle costumanze del medio evo »¹⁰³. Per questo l'opera, a segno del suo merito intrinseco « di bontà assoluta e di bontà relativa »¹⁰⁴, mantiene utilità e vigore indipendentemente dalle cause politiche che immediatamente la dettarono e la diffusero al suo apparire.

Il Codice non è solo in accordo con lo stato sociale, esso è in sintonia con gli indirizzi della cultura e della scienza. La reazione al « materialismo » dominante nel sec. XVIII non è più affidata alla teologia, ammuffito retaggio dell'anacronistica scolastica, e allo « spiritualismo più o meno assoluto » professato dalla scuola scozzese e dalla scuola tedesca¹⁰⁵. All'opera è ormai la scuola eclettica, dominante nel nome di Vico, di Leibniz, di Kant, di Hegel entusiasticamente accomunati e volenterosamente accomodati ad unico servizio. Di fronte ad essa, variamente contraddittorie, stanno la scuola « teologica », la scuola « scientifica » e la scuola « storica ».

La prima, entusiastica esaltatrice della « legislazione spontanea », porta agli estremi il « principio di autorità », disconoscendo la « legittimità dell'intelligenza individuale » fino a cadere nello « scetticismo » e nella non voluta, « trista ed assurda conseguenza (...) di togliere all'uomo ogni responsabilità morale », perché all'uomo contesta « le facoltà di essere dotato di ragione ». In conseguenza nella legislazione contraddittoriamente vuole « rifar la società [la vecchia società dissolta dalla storia] prescrivendo e non descrivendo le leggi », quindi va irrazionalmente contro la conclamata legislazione spontanea, salvo a tornare ai principi descrittivi quando la società fosse tornata allo stato « normale », cioè al tranquillo trascorrere dei tempi, senza salti, rotture, contrasti, novità, cioè senza storia¹⁰⁶. La scuola « sen-

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 176.

¹⁰² Cfr. *Discorso quinto*, cit., p. 182 e ss. e *Discorso sesto*, cit., p. 176 e ss.

¹⁰³ *Discorso sesto*, cit., p. 175.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 176. Il principio è costante in Blanch (cfr. *Della legislazione e dell'economia pubblica*, cit., pp. 215-216).

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 187.

¹⁰⁶ *Ibid.*, pp. 189-190.

sualistica », pretendendo di « risolvere tutti i problemi senza tener conto de' fatti interni della coscienza », « esalta la potenza delle leggi *a priori* » e, fondata « sul principio di utilità », ritiene che « in legislazione si può prescrivere », dividendosi, tuttavia, al suo interno, tra chi ritiene il legislatore notaio dell'utile sociale e trascrittore delle « spontanee tendenze sociali », e chi vuole annullare la giurisprudenza con la legislazione « rendendo i giudici macchine di voti semplicemente d'applicazione », così distendendosi, non meno della scuola « teologica », tra prescrittivismismo e descrittivismo¹⁰⁷. Infine i cultori della scuola storica del Savigny « professano di essere scervi di ogni filosofica preoccupazione, anzi credono che la loro missione sia precisamente quella di mostrare il male che fa un sistema filosofico in chi è destinato a far leggi, perché secondo essi conduce alla *codificazione*, che per loro è il maggior assurdo delle pretese della scuola filosofica »¹⁰⁸.

Al contrario « la scuola moderna eclettica » (di cui Vico è il « fondatore »)¹⁰⁹ rende « piú filosofi i filologi della scuola storica, e piú filologi i filosofi del principio di codificazione »¹¹⁰. In essa è vigile « una disposizione, una coscienza di essere destinati a combattere con i sostenitori delle antiche legislazioni e i promotori assoluti delle nuove. In fatti, ove la scuola eclettica ha avuto influenza pratica, ove ha esposto dottrine, ove ha spiegato il passato e giudicato il presente, si scorge sempre l'idea di sostituire le condizioni ai privilegi, di dare a tutti la potenza di essere, ma non l'atto se quelle condizioni non si acquistavano, di credere ai progressi fatti e a quelli da fare, ma sempre con diffidenza trattandosi di esseri soggetti all'ignoranza e alle passioni, finalmente di pensare che la natura operi per gradi e non per salti »¹¹¹.

La conferma del principio vichiano (e neo-vichiano) del nesso dialettico storia-filosofia e la prospettiva storiografica che l'accompagna, riprendendo un motivo anche di Cuoco, apre, di fatto, con Blanch un nuovo fronte nel vichismo giuridico meridionale, che sa sganciarsi anche dalla conclusione moderata del Blanch, rimasto sempre, per cultura e per ideologia, un uomo degli anni trenta. La scuola vichiana non è piú unita e univoca (se mai lo fu), anche in seguito alla diffusione che lo stesso eclettismo favorì della cultura tedesca da Hegel a Gans e da Hugo a Savigny e gli altri esponenti

¹⁰⁷ *Ibid.*, pp. 189, 190, 191.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pp. 193-194.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 188.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 194.

¹¹¹ *Ibid.*, pp. 192-193.

della scuola storica del diritto¹¹². Al tradizionalismo di quella che Blanch definisce « scuola teologica » si oppongono, divise tra loro, la scuola filosofica e la scuola storica; a tutte, ma si direbbe specialmente a quest'ultima per la possibile vicinanza di alcuni suoi principi allo storicismo di matrice vichiana, si oppone la scuola storica napoletana, cui, non a caso in tale senso, si richiama Pisanelli, nella relazione al codice del 1865, in nome di un Vico progressista non tradizionalista, erede, nelle trasformazioni e diversità delle situazioni, del Vico riformatore cui diversamente avevano guardato un Pagano e un Cuoco. L'altro Vico, quello tradizionalista, è retaggio degli attaccati rivendicatori dell'autonomia legislativa dei vari Stati pre-unitari, nel caso specifico, del vecchio Reame di Napoli.

VI. Tuttavia, al punto cui è giunta la nostra indagine pur sommaria, non vale tanto citare, come è possibile e come è, per altre ragioni, interessante, i programmi delle scuole private, per esempio,

¹¹² Cfr. *Ibid.*, pp. 194, 188. A documento della circolazione di idee ed opere della cultura europea negli studi giuridici napoletani, può essere citata la memoria di G. FERRIGNI, *Dello studio del diritto in Italia nel XIX secolo*, in « Il Progresso », vol. II, 1832, ff. III e IV, pp. 92-99; 241-248. Va ricordato anche il circolo che si raccoglieva in casa di Giuseppe Poerio, i cui rapporti con la cultura toscana, piemontese e tedesca della Scuola storica sono comprovati e documentati da B. CROCE, del quale si vedano *Una famiglia di patrioti*, Bari, 1949³, pp. 29-32 e *Lettere e documenti tratti dalle carte di G. Poerio*, in « Archivio stor. napoletano », n.s., II, 1916, pp. 541-579 e n.s. III, 1917, pp. 126-152; 234-278. Sul Poerio si vedano le significative testimonianze di F. DE SANCTIS (*La giovinezza*, a cura di G. Savarese, Torino, 1961, p. 134) e di G. PISANELLI (*In morte di P. E. Imbriani*, Napoli, s. a [ma 1877], p. XXXIX). Altre notizie vanno ricavate dalla ricca miniera che è il libro di F. NICOLINI, *N. Nicolini cit.*, Si sa che rapida traduzione ebbero in Napoli, ad opera del Torchiarulo (traduttore anche di Puchta), alcuni scritti minori del Savigny e larga circolazione la *Storia del diritto romano nel Medioevo* (sulle cui traduzioni in francese e in italiano molte informazioni si ricavano dall'Appendice II, *Lettere inedite di F. C. di Savigny*, in F. NICOLINI, *Op. cit.*, pp. 423 e ss.). Ad Eduardo Salvetti si deve la traduzione di alcune dissertazioni del Gans, come *Il diritto romano delle obbligazioni* (Napoli, 1856, preceduto da un discorso dello stesso Salvetti *Sulle opere del Gans*). Più o meno negli stessi anni il Torchiarulo traduceva varie parti di *Das Erbrecht in weltgeschichtliche Entwicklungen* (in parte tradotto in francese nel 1845): *Dello svolgimento del diritto di successione nella storia romana* (Napoli, 1851); *Il diritto di successione nella storia italiana* (Napoli, 1853). Ad essi si affiancò la traduzione di qualcuno dei *Vermischte Schriften juristischen, historischen, stattswissenschaftlichen und aesthetischen Inalts*, Berlin, 1834. Sempre il Torchiarulo si fece autore degli *Studi sopra Gans relativi al diritto romano* (Napoli, 1854, in cui riassumeva gli *Scolien zum Gaius* ed il *System des römischen Rechts*). Quanto al ben poco esplorato rapporto Vico-Gans si può ora vedere la rapida, precisa scheda di E. GARIN, *Vico, Gans e G. B. Passerini*, in « Bollettino del Centro di studi vichiani », V, 1975, pp. 128-129. Più note (e non è necessario qui darne conto) le vicende della diffusione di Hegel nell'originale, in traduzioni francesi, in traduzioni italiane. Su ciò si veda G. CACCIATORE, *Hegel in Italia e in italiano*, in *Incidenza di Hegel*, a cura di F. Tessitore, Napoli, 1970, pp. 1059-1129.

di un Mancini¹¹³, di un Savarese¹¹⁴, di un Pisanelli¹¹⁵, in cui si esprimono le metodologie dall'uno o dall'altro ritenute idonee ai nuovi livelli conseguiti o conseguibili dagli studi giuridici. Ciò non per deficiente importanza di quei programmi, quanto perché in essi si trova approfondita, in questa o quella direzione, la matrice vichiana che ci è ormai familiare quale costante delle varie fasi della nostra « storia ».

Più interessante diventa accennare alla diversa funzione che a Vico (o a ciò che a Vico si attribuiva e si congiungeva) viene fatto giocare di fronte al rinnovato programma di riforma degli studi e di rifondazione dello Stato dinanzi alle modificate esigenze della vita economica e sociale che è sempre più quella determinata dall'ascesa delle classi borghesi alla ricerca del loro spazio politico. Così, nell'ambito legislativo, i nuovi problemi, che si tratta di ordinare e regolamentare con il metodo che sa sposare storia e filosofia, sono quelli della proprietà industriale — d'onde l'affiancarsi del diritto com-

¹¹³ Il programma dello studio del Mancini per « un corso completo di diritto » si legge nelle « Ore solitarie », 1842, ff. V e VI, p. 343. Richiamati gli insegnamenti del Romagnosi e del Carmignani sulla globalità dello studio delle scienze morali, « in guisa che ognuna serva di luce e di compimento alle altre » e sull'arretratezza dei metodi adoperati rispetto al fine da conseguire, Mancini osserva: « La riforma dell'insegnamento del diritto non può consistere che nel pervenire a congiungere felicemente l'elemento filosofico e lo storico, perché l'insegnamento possa dirsi completo. Epperò è indispensabile innanzi tutto lo studio dei principii nazionali del diritto universale privato e pubblico, nonché quello dei principii della politica, economica e della scienza dell'amministrazione (...) Non meno importante sembra però nel tempo stesso (...) lo studio del diritto romano, il quale (...) è poi sempre storia e principale del diritto (...) Desiderabile sarebbe altresì nel nostro paese lo studio della storia comparata delle legislazioni. Dopo la filosofia e la storia del diritto, deve prender luogo lo studio dell'attuale legislazione ». In base a tali criteri i corsi annunciati sono: Principii di diritto universale privato e pubblico (Mancini), Principii di economia sociale e diritto amministrativo (De Augustinis), Diritto romano (Tecci), Leggi civili e commerciali (De Augustinis), Leggi penali e di procedura penale (Mancini), Legge organica giudiziaria e leggi di procedura civile (Tecci). Cfr. MONTI-ZAZO, *Op. cit.*, pp. 240-242.

¹¹⁴ Si legga in proposito quanto scrive F. ORILIA, G. Filangieri, M. Agresti, R. Savarese, Napoli, 1916, p. 15: « Andava esponendo il diritto romano in tutto il suo processo storico: il diritto intermedio dei popoli moderni e la legislazione positiva francese ed italiana messa a riscontro con tutte le fonti giuridiche anteriori e con la storia delle varie scuole che chiudendo il diritto antico prepararono l'avvento del codice civile ». Cfr. MONTI-ZAZO, *Op. cit.*, pp. 244-245 e E. CENNI, *Della mente e dell'animo di R. Savarese*, premesso a R. SAVARESE, *Scritti forensi*, a cura di F. Persico, Napoli 1876, pp. XI-XXXVII.

¹¹⁵ Il programma dello studio del Pisanelli emerge da questo brano: « Bisogna ritrarre la storia ideale di ogni istituto giuridico, corrispondente all'esplicazione progressiva dell'intelligenza umana, riscontrarla poscia col successivo ordine dei fatti e così pervenire a svelare l'origine delle leggi, il loro valore, il loro avvenire; studiato in tal guisa il Diritto, tutti i fatti legislativi appaiono non contingenze isolate ed inanimate e senza nesso tra loro, ma viva e continua espressione della coscienza umana » (cfr. G. PISANELLI, *Onoranze a R. Savarese*, Napoli, 1875, p. 5 c MONTI-ZAZO, *Op. cit.*, p. 245).

merciale al civile in senso stretto —; del sistema dell' « individualismo » economico e politico che esige la « partecipazione » in posizione egemone dei nuovi ceti alle scelte politiche del nuovo Stato; dell'amministrazione come sistema di garanzie pubbliche dell'iniziativa individuale e privata dentro lo Stato e rispetto allo Stato. Esigenze, queste ed altre, che trovano puntuale espressione nei lavori di quegli stessi giuristi cui ci siamo riferiti, citando i loro scritti programmatici, traduzioni delle loro ideologie. Così Capitelli scrive il *Commento ideologico-storico-pratico delle leggi relative all'accessione mobiliare industriale* (1836). Manna elabora il sistema delle *Partizioni teoriche del diritto amministrativo* (1840), cui fa seguire il « saggio storico e politico » de *Il diritto amministrativo del Regno delle Due Sicilie* (1847), opere che ne fanno uno dei maggiori amministrativisti italiani dell'Ottocento. Roberto Savarese — di cui ben pochi scritti si conservano, ma vasta fu la risonanza dell'insegnamento a lungo impartito — si interessa non solo di filosofia e storia del diritto e di Diritto costituzionale¹¹⁶, ma anche del godimento dei diritti civili degli stranieri (proponendo nel Parlamento napoletano del '48 l'abolizione degli articoli del codice relativi al diritto di albinaggio) e di problemi di cittadinanza¹¹⁷, nel nome di una libera circolazione di uomini e beni, secondo interessi che si ritrovano nei pochi scritti superstiti successivi al 1861, che toccano della successione dei figli naturali alla madre, dell'indole della transazione sullo stato delle persone, delle conseguenze giuridiche del corso forzoso, ecc.¹¹⁸. Pisanelli studia *La competenza e I gravami*, riprendendo i metodi e gli interessi sperimentati nella scuola, prima del '48, nel noto *Commentario al codice di procedura civile per gli Stati sardi* (1854), lavorato nell'esilio torinese insieme con P. S. Mancini e A. Scialoja, già a lui vicini nella scuola napoletana. E di molti altri si potrebbe dire con elenco lungo quanto inutile (almeno in questa sede).

Orbene, in tale quadro e in tali problemi, il richiamo a Vico si differenzia in numerose direzioni, spesso sottilmente distinte, ora ravvicinantesi, ora novellamente allontanantesi l'una dall'altra. Senza tener conto dei reazionari accomodatisi coll'oscurantismo culturale borbonico (i quali non fanno la storia ma la subiscono, rivolti come sono attivamente a fermarla, non a crearla), va distinta, nella scuola vichiana, una corrente moderata, interessata a sposare Vico con Savigny e con Gioberti per farne il nume tutelare della lenta evoluzione del diritto quale prodotto spontaneo d'uno spirito nazionale e popolare

¹¹⁶ Su ciò informa specialmente il CENNI, *Op. cit.*, pp. XXIII-XXXVII, XXIX-XLV.

¹¹⁷ Cfr. CENNI, *Op. cit.*, pp. LVIII-LXX.

¹¹⁸ Cfr. R. SAVARESE, *Scritti forensti*, cit., spec. pp. 255-268, 385-405.

che vanta, poco vichianamente, primati ora nazionali (con riferimento a tutta la nazione italiana), ora regionali (con riferimento alla « patria napoletana » dell'autonomismo giobertiano e post-giobertiano). In tale senso il laico Roberto Savarese¹¹⁹, che pur fu perseguitato nel '48, dopo il '60, senza rimpianti e senza confusioni con il larvato o eslicito borbonismo politico e morale di altri suoi amici, poteva condividere o ispirare le preoccupazioni dei suoi allievi cattolici Enrico Cenni e Federico Persico, entrambi giuristi e docenti di valore tra Otto e Novecento¹²⁰, per le sorti delle istituzioni napoletane travolte da una troppo rapida assimilazione che rischiava di essere più sottomissione all'egemonia piemontese che effettiva sintesi di parti diverse e distinte della nazione italiana.

Di contro a loro Mancini e Pisanelli, ad esempio, miravano ad accordare Vico l'uno con l'eclettismo hegelianizzante di matrice francese, l'altro con Hegel interpretato nell'ottica dello Stato di diritto professato dalla Destra storica, cioè non per hegelianizzare Vico, ma per vichizzare Hegel. Ad essi, specialmente al Pisanelli, maggiore artefice — in qualità di guardasigilli — dell'unificazione legislativa del '65, toccò combattere su duplice fronte: contro i difensori del codice albertino (e quindi della piemontesizzazione dello Stato) e contro i difensori, in nome del « tradizionalismo » vichiano, dell'antiche legislazioni confacenti ai costumi e alle consuetudini inveterate delle antiche popolazioni italiane. Così anche Pisanelli, contro il piagnonismo politico e morale e il cruscheggiare d'altri e di altri centri, combatteva, desantisianamente, la sua battaglia nel nome di una Napoli anti-borbonica e anti-spagnolesca, metaforica « terra promessa della (...) cultura nazionale », secondo una frase di L. Russo. In tal senso, quasi riprendendo le lezioni di diritto costituzionale che il suo amico e maestro R. Savarese aveva svolte nella Napoli del '48, Pisanelli inaugura, il 30 gennaio 1862, nella rinnovata Università di Napoli, il corso di Diritto costituzionale colla prolusione *Lo Stato e la Nazionalità*, dove avverte l'esigenza del riconoscimento giuridico (oltre che politico) della « personalità sociale » quale « necessaria garanzia della personalità dell'individuo »¹²¹ e vede in ciò il principio fondamentale della riforma dello Stato in armonia con i principi delle nazionalità assicuratrici

¹¹⁹ Su questo atteggiamento del Savarese dopo il ritorno a Napoli nel 1861 sia consentito rinviare ai nostri *Aspetti del pensiero neo-guelfo napoletano dopo il '60*, Napoli, 1962, spec. pp. 28-30, dove è riportata una lettera del Savarese al Vieusseux del 13.7.1861 assai esplicita in proposito.

¹²⁰ Anche su Cenni e Persico, il loro ruolo nell'autonomismo cattolico e i loro studi giuridici sia sia permesso rinviare a quanto è detto nei cit. *Aspetti del pensiero neoguelfo*, pp. 43-47, 61-76, 79-108, 127-132 e cfr. le lettere inedite pubblicate nell'Appendice II del libro.

¹²¹ G. PISANELLI, *Lo Stato e la Nazionalità*, Napoli, 1862, p. 14.

della pari libertà di ogni Stato nell'armonia delle relazioni internazionali¹²². Su tali principi Pisanelli poteva incontrare l'approvazione del suo antico collega ed amico P. S. Mancini, sostenitore dell'idea di nazionalità come dottrina di libertà¹²³. Anche su di essi poggia il codice del '65, che Pisanelli realizzò con l'appoggio dei suoi vecchi amici « vichiani » della scuola storica napoletana del diritto, primo di ogni altro Mancini.

Già nel luglio 1862, interpellando il guardasigilli Conforti nel Parlamento nazionale, Mancini proponeva e sollecitava « la formazione di un'unica codificazione nazionale », perché « non vi è (...) che il concorso di tutte le volontà nazionali che possa avere in Italia la forza e l'autorità necessaria per annullare e distruggere irrevocabilmente le codificazioni provinciali »¹²⁴. Così egli respingeva l'estensione e l'aggiustamento sia del codice napoleonico, sia del codice albertino, sia dei codici napoletani, perché qualsiasi adozione (anche del più illustre di quei codici, modello di tutti e tuttavia imposto all'Europa « in un'epoca di conquista e di servitù ») avrebbe significato disconoscere — dice Mancini con ripresa di motivi vichiani e storicistici di un Cuoco o di un Blanch — che « ogni codice non ha solamente rapporti con la civiltà generale, ma ne ha anche e ne dovrebbe avere con la civiltà particolare di ciascun popolo, coi suoi costumi e bisogni, con le sue tradizioni, con le sue aspirazioni »¹²⁵. E ciò non per farne lo specchio immobilizzante del passato. Al contrario, dice Mancini con ardito passaggio, « la prima condizione di un buon codice, specialmente se è destinato a reggere un popolo libero, è quello che sia studiato e concepito in uno scopo di durata e di avvenire. Un codice non deve certamente mettersi in opposizione con i costumi esistenti e con la parte accettabile dell'eredità del passato, ma deve anzitutto mostrarsi conscio dei programmi del domani e anticiparli o per lo meno prepararli, esplicando quanto più largamente sia possibile quei grandi principi di morale e di giustizia universale, di cui la libertà politica non è che l'ultima espressione »¹²⁶.

Non diversamente pensava Pisanelli, che ancora nel 1871, nella

¹²² Id., *Ibid.*, pp. 18-19.

¹²³ Cfr. P. S. MANCINI, *Saggi sulla nazionalità*, a cura di F. Lopez de Onate, s.l. e a. (ma Roma, 1944). L'importante saggio introduttivo del Lopez, *P. S. Mancini e la dottrina della nazionalità nel Risorgimento italiano*, è stato ristampato in F. LOPEZ DE ONATE, *Responsabilità e azione*, a cura di G. Acocella, Napoli, 1974, pp. 75-127.

¹²⁴ P. S. MANCINI, *Unificazione e riforma della legislazione civile, penale ed amministrativa del Regno d'Italia. Discorsi e relazioni parlamentari (1862-1876)*, Roma, 1876, pp. 1 e 9.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 12.

¹²⁶ *Ibid.*, pp. 13-14.

memoria *Dei progressi del diritto civile in Italia nel sec. XIX*¹²⁷, difendeva l'opera di unificazione legislativa, facendone l'erede delle tradizioni italiane pre-unitarie, in primis quella napoletana. Replacando da relatore al progetto di *Codice*, nelle tornate parlamentari dal 9 al 22 febbraio 1865¹²⁸, a chi impugnava ancora il principio della codificazione in base alla scuola storica, Pisanelli riconosceva i « grandi servigi » resi alla scienza da quella scuola: « Essa la prima ha diffuso il concetto (...) che le leggi, non sono fatti arbitrari, non sono manifestazioni della potenza umana, ma esplicazioni della ragione umana, relazioni necessarie che si svolgono naturalmente nel corso del tempo e sotto l'influsso della cultura, dei bisogni e di tutte le circostanze morali ed etnografiche che determinano la vita di un popolo. La Scuola storica si era però arrestata a contemplare il corso delle istituzioni ed a seguirle in tutto il loro svolgimento estrinseco, e direi quasi attenendosi alla sola parte fenomenale. Vi era un'altra scuola (...), la scuola che comprendeva un tempo l'elemento razionale e l'elemento fenomenale che abbracciava la storia e la filosofia, era la scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico ». A questa scuola (garante del divenire fedele alle progressive programmazioni razionali non meno che all'effettività dei principi, insomma capace di assicurare l'armonia tra il vecchio ancora vitale e il nuovo necessariamente trasformatore in nome del futuro sempre alle porte) si rifaceva la codificazione nazionale, quasi a suggello dei principi e dei metodi vichiani del diritto rinnovato. Un diritto (quello di Pisanelli, ma non solo di lui) il cui concetto Silvio Spaventa lucidamente enuncia e riassume commemorando alla Camera proprio Pisanelli¹²⁹: « non formula vuota di poteri e di limiti arbitrari e convenzionali, ma la coscienza delle relazioni razionali di tutte le forze della vita, il risultato continuo dell'esperienza verace e sicura della vera utilità umana ».

Nel nome di Silvio Spaventa, del più agguerrito teorico italiano ottocentesco dello Stato di diritto come Stato di giustizia amministrativa (dove amministrazione significa nuova politica: non solo e non tanto struttura organizzativa dello Stato, ma, come dice Silvio,

¹²⁷ G. PISANELLI, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel sec. XIX*, Napoli, 1871, pp. 29, 33 e passim, dove giustamente il Pisanelli insiste sull'importanza del diritto di famiglia e delle persone nel codice del '65 (cfr. *Op. cit.*, pp. 62-98).

¹²⁸ La replica del relatore Pisanelli, da cui sono citati i brani che si leggono nel testo, si trova anche nell'ed. Gianzana del *Codice civile*, Torino, 1877, vol. II, pp. 91-92. Cfr. anche A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960. Si vedano inoltre V. PIANO MORTARI, 1865. *Unità politica e unità giuridica*, in « *Sicilorum Gymnasium* », n.s., a. XXII, 1, 1969, pp. 1-14; e P. UNGARI, *L'età del Codice civile*, Napoli, 1967, molto bene informato sulle scuole giuridiche pre-unitarie e ricco di notevoli spunti interpretativi.

¹²⁹ S. SPAVENTA, *Discorsi parlamentari*, a cura di V. Riccio, Roma, 1913, p. 509.

la « volontà sostanziale », l'opera di effettiva « partecipazione » politica della società civile alla società politica¹³⁰) può concludersi — anche in polemica con l'ambiguo garantismo che hegelianamente Bertrando Spaventa affidava allo Stato quale espressione della comunità nazionale, dello spirito della nazione e del popolo¹³¹ — la tradizione del vichianesimo giuridico italiano, quale abbiamo tentato fin qui di delineare, nel tentativo di tenerci stretti ai documentabili e documentati anelli della sinuosa catena.

Dopo di allora, nel convergere più rapido delle varie culture regionali nell'unitario contesto anche organizzativo delle associazioni culturali del nuovo Stato, in primo luogo l'Università, individuare una « tradizione vichiana » è impossibile, se per tradizione s'intende un processo di pensiero, più o meno unitario, nella diversità dell'evoluzione e nelle trasformazioni necessarie.

Dopo di allora il problema del vichismo, anche del vichismo delle scuole « giuridiche » (napoletane e non solo napoletane) si trasforma e diventa quello della funzione e del ruolo dello storicismo (di matrice anche vichiana) nella cultura nazionale, insomma quello del « peso » della cultura vichiana (storicistica e/o idealistica) nella vita del paese realizzato in unitario assetto istituzionale, avviato a vivere altre esperienze, ora positive ora negative, ora serenamente progressive ora drammaticamente regressive.

FULVIO TESSITORE

¹³⁰ Nell'impossibilità di ampliare qui i rapidissimi accenni sia consentito rinviare al cap. I del nostro libro *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Napoli, 1971², spec. pp. 18-24, 44-50.

¹³¹ Cfr. B. SPAVENTA, *Principii di etica* (1867), a cura di G. Gentile, Napoli, 1904, p. 162. Sull'interpretazione qui accennata cfr. *Crisi e trasformazioni*, cit., pp. 25-44.